

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	14
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	15
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	21
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	64
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	65
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	92
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IM- MIGRAZIONE	»	94
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	»	96

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI	<i>Pag.</i>	98
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	99

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico (C. 1759 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione X) (*Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 6 marzo 2024. – Presidenza
del presidente Bruno TABACCI.*

La seduta comincia alle 15.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico (C. 1759 Governo, approvato dal Senato).

(Parere alla Commissione X).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina BARZOTTI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di inte-

resse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1759 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 5 articoli per un totale di 7 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 12 articoli, per un totale di 52 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di appro-

fondire la riconducibilità alla finalità unitaria sopra descritta dell'articolo 4-*quater* che amplia l'area territoriale di competenza dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 52 commi 3 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; in particolare, è prevista l'adozione di tre decreti ministeriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

L'articolo 4-*ter* prevede incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale; in particolare, il comma 1, con un primo periodo di difficile leggibilità, composto da ben 168 parole, disciplina la possibilità per le "nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione" di avviare un confronto con le organizzazioni sindacali ai fini della sottoscrizione di un accordo contenente un progetto industriale e di politica attiva; il secondo periodo prevede che "la nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere l'accordo di cui al presente comma anche precedentemente all'operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione"; il terzo periodo prevede infine che con decreto del Ministro del lavoro sono disciplinati "meccanismi che assicurino la eventuale revoca in caso di mancata effettuazione dell'operazione"; i commi successivi disciplinano infine forme di incentivazione per la nuova impresa, disponendo tra le altre cose un esonero contributivo per il datore di lavoro; al riguardo potrebbe costituire oggetto di precisazione a che cosa si riferisca il termine "revoca", se all'accordo relativo al progetto industriale o agli incentivi di cui ai commi successivi; la successiva lettera e) del comma 2 prevede poi l'impegno del datore di la-

voro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle "operazioni straordinarie di cui al comma 1" per almeno quarantotto mesi; al riguardo il riferimento appare essere alle operazioni di aggregazione di cui al comma 1, che però in tale comma non sono definite "straordinarie";

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

nel provvedimento risulta "confluito" il decreto-legge n. 9 del 2 febbraio 2024 (presentato per la conversione al Senato AS. 1011), che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; si ricorda infine che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare";

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2024;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'oppo-

tunità di approfondire l'articolo 4-ter, commi 1 e 2;

Il Comitato raccomanda infine:

abbiano cura Parlamento e Governo di avviare una riflessione su come evitare, per il futuro, la “confluenza” di decreti-legge in altri provvedimenti di urgenza, limitando tale fenomeno a circostanze eccezionali, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari. »

Alfonso COLUCCI, nel condividere la proposta di parere, ritiene di particolare

rilievo la raccomandazione di evitare la « confluenza » tra decreti-legge, una raccomandazione che, oltre ad essere coerente con i precedenti del Comitato, riprende anche le considerazioni critiche sul fenomeno della « confluenza » che sono emerse nelle audizioni dell'indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa attualmente svolta dal Comitato, congiuntamente al Comitato per la legislazione del Senato.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02)	6
--	---

**COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE
DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA
XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLE-
GIO UNINOMINALE 02)**

Mercoledì 6 marzo 2024.

Il Comitato si è riunito dalle 9.40 alle 12
e dalle 13.40 alle 16.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. C. 1759 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	7
ALLEGATO (Parere approvato)	12

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 6 marzo 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

C. 1759 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla X Commissione, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, già approvato dal Senato.

In qualità di relatore sul provvedimento segnala che corso dell'esame del provvedimento in Senato è stato aggiunto all'arti-

colo 1 del disegno di legge di conversione un comma 2, che prevede l'abrogazione del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi nella vigenza di tale decreto-legge. Fa presente che nel contempo il Senato ha aggiunto, con alcune modifiche, le disposizioni del decreto-legge n. 9 del 2024 al decreto-legge al nostro esame, al fine di mantenerle nell'ordinamento.

Passando al contenuto del decreto-legge, che a seguito dell'esame da parte del Senato, si compone di 12 articoli, fa presente che l'articolo 1 reca disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali, modificando la disciplina contenuta nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347 del 2003. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l'ammissione immediata alla proce-

dura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, può avvenire, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per richiedere al Ministro delle imprese e del *made in Italy* l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza di ammissione entro i successivi quindici giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Rammenta che, in precedenza, tale facoltà era attribuita nel caso di amministrazioni partecipate dallo Stato, senza specificare se direttamente o anche indirettamente, e al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento. Dalla data di presentazione dell'istanza fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria o al passaggio in giudicato del provvedimento con cui il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza dei requisiti, non può essere chiesto l'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dal decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda per l'avvio della composizione negoziata, si prevede l'archiviazione della relativa domanda. Rileva poi che nel corso dell'esame in Senato sono stati introdotti due nuovi commi. Il comma 1-*bis* interviene sul programma dell'amministrazione straordinaria, prevedendo che esso possa riguardare, in via alternativa alla cessione dei complessi aziendali, la cessione dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali. Il comma 1-*ter* dispone che, a seguito dell'ammis-

sione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, il commissario straordinario, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il piano industriale al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Fa presente che l'articolo 2, al comma 1, consente al Ministero dell'economia e delle finanze di concedere, previa richiesta motivata del commissario straordinario, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il comma 2 dell'articolo 2 prevede la copertura degli oneri derivanti dalle precedenti disposizioni.

Osserva poi che l'articolo 2-*bis* – introdotto dal Senato – traspone nel decreto-legge in esame, con talune modifiche, quanto già disposto dall'articolo 1 del richiamato decreto-legge n. 9 del 2024. Nello specifico, sono riconosciute condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia PMI a favore delle micro, piccole e medie imprese – come definite dall'allegato 1 del regolamento (UE) 651/2014 – che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale – ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, cosiddetto decreto ILVA – e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024.

L'articolo 2-*ter*, introdotto dal Senato, traspone nell'atto in esame, con talune modifiche, quanto già disposto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2024. In particolare, si stabilisce che, per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo

2-bis può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Il contributo è riconosciuto alle micro, piccole medie imprese come definite dall'articolo 2-bis, ovvero come definite dall'allegato 1 del regolamento (UE) 651/2014, ai sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore (« *de minimis* »).

Fa presente che l'articolo 2-quater, introdotto durante l'esame da parte del Senato, reca ai commi da 1 a 3 ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva, prevedendo la prededucibilità dei crediti vantati da determinate imprese, nonché dai cessionari e dai garanti di tali crediti, nei confronti dei committenti che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e che siano stati ammessi all'amministrazione straordinaria successivamente al 3 febbraio 2024. Il comma 4 dell'articolo 2-quater, inserito nel corso dell'esame da parte del Senato, consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2023, le quote di avanzo vincolato di amministrazione, derivanti da trasferimenti statali, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate possono essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno alle imprese.

L'articolo 2-quinquies – anch'esso inserito nel corso dell'esame da parte del Senato – traspone nell'atto in esame quanto già disposto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 9 del 2024. La norma stanziava 16,7 milioni di euro per il 2024, prevedendo, per lo stesso anno, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane, a favore dei lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di

lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

L'articolo 3 concerne l'ambito di applicabilità della normativa transitoria introdotta dai commi 175 e 176 della legge di bilancio per il 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) e relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. In particolare, il comma 1 specifica che il beneficio di cui ai citati commi 175 e 176 resta fermo – nell'ambito del limite di spesa previsto dalla citata legge di bilancio, pari a 63,3 milioni di euro (per l'anno 2024) – anche nei casi di amministrazione straordinaria, con conseguente prosecuzione dell'esercizio di impresa, qualora il trattamento o la prosecuzione dello stesso sia già autorizzato o in corso di autorizzazione. Precisa che, come specificato dal testo di legge, obiettivo dell'intervento è quello di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. Ai sensi del successivo comma 2, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale, previa consultazione sindacale, gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza nonché gli addetti all'implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presidi ambientali, possono essere interessati dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 soltanto qualora i medesimi lavoratori non siano direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attività afferenti alla sicurezza e alla tutela ambientale, ovvero in specifici programmi formativi, diversi dalla formazione professionale per la gestione delle bonifiche. Nel corso dell'esame da parte del Senato, all'articolo 3 sono stati aggiunti due nuovi commi. Il comma 1-bis proroga anche per il 2024 la concessione dell'indennità, riconosciuta dalla normativa vigente fino al 31

dicembre 2023, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020; ricorda che tale indennità è pari al trattamento di mobilità in deroga. Il comma 1-ter provvede alla copertura finanziaria dell'onere recato dal comma precedente.

Rileva poi che l'articolo 4, modificato al Senato, integra la disciplina delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, al fine di accelerare – con l'inserimento di un nuovo articolo 74-bis, rubricato « Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura » – la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria.

L'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 270 del 1999, in materia di amministrazione straordinaria. In primo luogo fa presente che – con una integrazione dell'articolo 2 del decreto legislativo – si consente l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, anche in deroga, delle imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica nonché le imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a quaranta da almeno un anno (comma 1, lettera a)). Si prevede, inoltre, che la relazione semestrale che il commissario straordinario è tenuto a redigere sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione debba essere non solo (come attualmente già previsto) trasmessa per via telematica al Ministero dello sviluppo economico, (oggi Ministero delle imprese e del *made in Italy*) ma anche depositata in cancelleria (lettera b) del comma 1 dell'articolo 4-bis che interviene sull'articolo 40 del citato decreto legislativo n. 270 del 1999). Si interviene poi sulla disciplina di cui all'articolo 62 del decreto legislativo, relativa alla alienazione dei beni dell'impresa insolvente, prevedendo che il commissario straordinario,

previa autorizzazione del comitato di sorveglianza, possa rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente (lettera c) del comma 1). Si modifica poi l'articolo 73 del decreto legislativo, che prevede che il Tribunale – nei casi di programma di cessione dei complessi aziendali interamente portato a termine nei tempi (integrale cessione) – su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiarati con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa. La norma in esame prevede che, con la medesima istanza, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, possa chiedere al tribunale la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale o, per le start up innovative, in liquidazione controllata (lettera d) del comma 1). Infine, si modifica l'articolo 74 del decreto legislativo n. 270, al fine di prevedere che la procedura di amministrazione straordinaria si chiuda anche quando si accerti che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura, circostanza che può essere accertata dal Commissario con le relazioni periodiche sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione di cui è data comunicazione anche al Tribunale (lettera e) del comma 1). Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-bis, le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 si applicano alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Fa presente poi che l'articolo 4-ter – inserito nel corso dell'esame al Senato – introduce una disciplina sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, volta a consentire alle nuove imprese, costituite attraverso processi di aggregazioni e aventi un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori, la possibilità di stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali contenente un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare

le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori.

Quanto all'articolo 4-*quater*, introdotto al Senato, evidenzia che nel modificare l'ambito di competenza dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale la disposizione aggiunge le rade di Santa Pagnagia e del Porto Grande di Siracusa nell'ambito delle strutture serventi del Polo petrolchimico.

Infine, fa presente che l'articolo 5 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*), della Costituzione); in proposito, ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 14 del 2004) ha individuato come sotteso alla competenza in materia di tutela della concorrenza « l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese ». Con riferimento alle disposizioni in materia di cassa integrazione, fa presente che assume anche rilievo la competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *o*) della Costituzione. Quanto al

comma 4 dell'articolo 2-*quater* in materia di utilizzo da parte delle Regioni delle quote di avanzo vincolato, la disposizione appare riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica; in proposito, segnala tuttavia che, nell'ambito di tale materia, la giurisprudenza della Corte costituzionale consente al legislatore statale di disporre in materia di vincoli di bilancio per le Regioni per « salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali condizionati anche da obblighi comunitari » (*ex plurimis* sentenze n. 139 e n. 237 del 2009 e n. 247 del 2021). Infine, osserva che la disposizione di cui all'articolo 4-*quater*, che amplia al porto di Siracusa l'area di competenza dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale, appare riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di « porti e aeroporti civili ». In proposito, ricorda che in materia la Corte costituzionale ha riconosciuto le esigenze unitarie che giustificano l'intervento legislativo statale con le sentenze n. 119 del 2018 e n. 113 del 2023.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. C. 1759 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1759, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico;

rilevato che:

il decreto-legge reca a seguito dell'esame da parte del Senato 12 articoli;

l'articolo 1 modifica la disciplina sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali;

l'articolo 2 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di concedere, a determinate condizioni, finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

gli articoli da 2-*bis* a 2-*quinqüies*, introdotti dal Senato, traspongono nel testo in esame, con alcune modifiche, il contenuto del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, che il disegno di legge di conversione provvede ad abrogare;

l'articolo 3 concerne l'ambito di applicabilità della normativa transitoria introdotta dai commi 175 e 176 della legge di bilancio per il 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) e relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille;

l'articolo 4 reca disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria mentre gli articoli 4-*bis* e 4-*ter*, aggiunti nel corso dell'esame da parte del Senato, intervengono rispettivamente in materia di incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale e di ampliamento dell'area di competenza dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale;

l'articolo 4-*bis* reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 270 del 1999, in materia di amministrazione straordinaria;

l'articolo 4-*ter* introduce una disciplina sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, volta a consentire a nuove imprese la possibilità di stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali contenente un progetto industriale e di politica attiva;

l'articolo 4-*quater* modifica l'ambito di competenza dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, aggiungendo le rade di Santa Panagia e del Porto Grande di Siracusa nell'ambito delle strutture serventi del Polo petrolchimico;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione) e di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione);

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 14 del 2004, ha individuato come sotteso alla competenza in materia di tutela della concorrenza « l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese »;

con riferimento alle disposizioni in materia di cassa integrazione, assume rilievo la competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettera *o*) della Costituzione);

quanto al comma 4 dell'articolo 2-*quater* in materia di utilizzo da parte delle Regioni delle quote di avanzo vinco-

lato, la disposizione appare riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica;

nell'ambito di tale materia, la giurisprudenza della Corte costituzionale consente al legislatore statale di disporre in materia di vincoli di bilancio per le Regioni per « salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali condizionati anche da obblighi comunitari » (*ex plurimis* sentenze n. 139 e n. 237 del 2009 e n. 247 del 2021);

la disposizione di cui all'articolo 4-*quater*, che amplia al porto di Siracusa l'area di competenza dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale, appare riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di porti e aeroporti civili;

in materia la Corte costituzionale ha riconosciuto le esigenze unitarie che giustificano l'intervento legislativo statale (sentenze n. 119 del 2018 e n. 113 del 2023),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI INFORMALI:

Incontro informale con una delegazione di rappresentanti dell'Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est (<i>Rojava</i>)	14
---	----

INCONTRI INFORMALI

Mercoledì 6 marzo 2024.

Incontro informale con una delegazione di rappresentanti dell'Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est (*Rojava*).

L'incontro informale si è svolto dalle 10.30 alle 11.40.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. C. 1759 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	15
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	18
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle)	19

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 marzo 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbo.

La seduta comincia alle 16.

DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

C. 1759 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, ricorda che il provvedimento è stato adottato al fine di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabili-

menti industriali di interesse strategico nazionale. Nel corso dell'esame al Senato sono state apportate modificazione al testo del decreto-legge, in cui è confluito anche il decreto-legge n. 9 del 2024, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, che viene abrogato dal provvedimento in esame e i cui effetti sono salvaguardati dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Nel rinviare per una disamina più approfondita del contenuto del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, con riferimento ai profili di interesse per la Commissione, fa presente che l'articolo 1 modifica, al comma 1, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347 del 2003 in materia di accesso all'amministrazione straordinaria da parte di grandi imprese in stato di insolvenza, prevedendo, tra l'altro, che i soci che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie in società partecipate da amministrazioni pubbliche statali possano ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, in

caso di inerzia dell'organo amministrativo. Al riguardo, rammenta che il decreto-legge n. 207 del 2012 ha previsto che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possa autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato « di interesse strategico nazionale », per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi, a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili (articolo 1), e che lo stesso decreto ha qualificato come « stabilimenti di interesse strategico nazionale » tutti gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. (articolo 3).

L'articolo 2 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di concedere uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'articolo 2-bis riconosce condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia PMI a favore delle micro, piccole e medie imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012. Ricorda in proposito che l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 1 del 2015 ha disposto la costituzione di una riserva – fino a un importo di 35 milioni di euro – a valere sulle risorse del Fondo di garanzia PMI per sostenere l'accesso al medesimo fondo delle PMI fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione del-

l'attività di società gestrici di almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

L'articolo 2-quater introduce misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva, che consistono nel riconoscimento della prevedibilità dei crediti vantati dalle imprese dell'indotto nei confronti di società committenti ammesse all'amministrazione straordinaria e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico, nonché nell'esclusione della revocabilità dei pagamenti e delle cessioni di tali crediti ove effettuati tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione e l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. Ai sensi della disposizione in esame, l'indotto è rappresentato anche dalle imprese che hanno erogato, tra l'altro, servizi in materia di risanamento ambientale, di sicurezza e di attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014.

L'articolo 3 estende l'ambito di applicazione di una normativa transitoria già vigente, prevedendo che le imprese nella cui gestione sia ricompreso uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, che abbiano in corso programmi di riorganizzazione aziendale e per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria, possano accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale.

La medesima disposizione prevede che, in considerazione della complessità dei predetti programmi e al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale, previa consultazione sindacale, gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, nonché gli addetti all'implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presidi ambientali, possano essere interessati dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa, a rotazione, soltanto qualora i medesimi lavoratori non siano

direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attività inerenti alla sicurezza e alla tutela ambientale, ovvero in specifici programmi formativi diversi dalla formazione professionale per la gestione delle bonifiche.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che è stata presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Claudio BARBARO concorda con la proposta di parere del relatore ed esprime parere contrario sulla proposta alternativa di parere.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra la proposta alternativa di parere, con specifico riguardo alle considerazioni in essa contenute che motivano la contrarietà del proprio gruppo sul provvedimento in esame.

Marco SIMIANI (PD-IDP), in coerenza con la posizione assunta al Senato, preannuncia l'astensione del proprio gruppo nella votazione della proposta di parere del relatore. Nel segnalare che il proprio gruppo

monitorerà con attenzione gli sviluppi della vicenda, ritiene che all'ILVA vadano assicurati il mantenimento dei posti di lavoro, la qualità dell'aria e le risorse per attuare quegli investimenti necessari, soprattutto in campo ambientale. Ricorda che oggi a Piombino si è concluso un accordo importante per portare avanti la produzione dell'acciaio e ritiene che il medesimo percorso di sviluppo si possa fare anche per l'ILVA di Taranto. A suo avviso, le scelte del passato non hanno infatti portato ai giusti risultati soprattutto per quanto riguarda gli imprenditori che, nel farsi carico della società, non ne hanno certamente valorizzato le potenzialità, traendone solo un profitto personale. Ritiene quindi che occorra definire una volta per tutte la questione con un progetto industriale serio che assicuri i necessari investimenti per l'ambiente.

Mauro ROTELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere del relatore avvertendo che in caso di approvazione risulterà preclusa la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. C. 1759 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1759, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico;

considerato che il provvedimento è stato adottato ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

valutato con favore l'articolo 2, che consente al Ministero dell'economia e delle finanze di concedere finanziamenti in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

apprezzate le disposizioni di cui all'articolo 2-*quater*, che recano misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva, in cui rientrano anche le imprese che hanno erogato servizi in materia di risanamento ambientale, di sicurezza e di attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014;

evidenziato che il comma 2 dell'articolo 3 prevede che, in considerazione della complessità dei programmi di riorganizzazione aziendale, di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, nonché i lavoratori addetti all'implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presidi ambientali, possano essere interessati dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa soltanto nei casi specificati dalla norma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. C. 1759 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO
5 STELLE**

La Commissione VIII,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante la « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico »;

premessi che:

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza, indicate nel preambolo al provvedimento, sono riferite all'esigenza di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

l'articolo 1 consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengono almeno il 30 per cento delle quote societarie, di ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico, in caso di inerzia dell'organo amministrativo;

l'articolo 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., qualora le stesse siano

ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

l'articolo 2-*quater*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede la prededucibilità dei crediti vantati da determinate imprese, nonché dai cessionari e dai garanti di tali crediti, nei confronti dei committenti che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e che siano stati ammessi all'amministrazione straordinaria successivamente al 3 febbraio 2024. In particolare, il comma 3 contempla tra le imprese dell'indotto anche le imprese che abbiano erogato servizi in materia di risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014);

l'articolo 3 dispone per l'anno 2024 la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendali non ancora completati per la complessità degli stessi, per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale. Il comma 2, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale, definisce i programmi incompatibili con la riduzione o sospensione dell'attività lavo-

rativa, con particolare riferimento agli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza nonché agli addetti all'implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presidi ambientali,

considerato che:

in relazione allo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto resta aperta la procedura di infrazione n. 2013/2177, allo stadio del parere motivato, per violazione della normativa europea relativa alle emissioni industriali;

nonostante la produzione dello stabilimento abbia avuto una flessione, i dati forniti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) attestano per il 2023 un forte aumento delle concentrazioni delle polveri sottili rispetto all'anno precedente. Inoltre dal 2019 al 2022 il valore del benzene è quasi raddoppiato, arrivando a 32,9 microgrammi, rispetto al limite accettabile pari a 27 microgrammi;

il provvedimento in esame non appare fornire soluzioni significative al fine di tutelare i valori di rango costituzionale quali il lavoro, la salute e l'ambiente;

nonostante il *green deal* europeo abbia avviato un ambizioso piano di decarbonizzazione e di riduzione delle emissioni dei settori *hard to abate*, tra i quali la siderurgia, le indifferibili e urgenti esigenze di garantire la continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro non sono accompagnate da adeguate misure finalizzate a promuovere una efficace riconversione dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici dell'Ilva, mediante il reimpiego del personale qualificato, idoneo alla transizione ecologica ed energetica, e gli investimenti necessari per la diversificazione tecnologica e industriale ecosostenibile dell'impianto e dell'intera area territoriale;

non sono, inoltre, previste misure per il finanziamento di interventi finalizzati alla bonifica, all'ambientalizzazione e alla riqualificazione dell'area industriale, e a definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio, né, ancora una volta, è stata colta l'occasione per l'introduzione della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, al fine di stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

anche sotto il profilo del sostegno alle imprese, il provvedimento non prevede misure incisive e sufficienti a fornire adeguata protezione ai crediti vantati dalle aziende dell'indotto per il risanamento ambientale, per l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro e per l'attuazione degli interventi in materia di tutela ambientale e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014;

sarebbe inoltre stata auspicabile l'introduzione di una specifica previsione volta a subordinare l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto all'attuazione del Decreto del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica del 10 agosto 2023, n. 278, relativo alla « Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento di Ilva S.p.a. in A.S » ed al « Programma organico rimozione amianto » di cui agli articoli 6 e 13 del Piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017,

tutto ciò premesso,

esprime

PARERE CONTRARIO

L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino,
Santillo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sulla situazione energetica del Paese alla luce dei recenti sviluppi della situazione geopolitica internazionale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
SEDE REFERENTE:	
DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. C. 1759 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	22
SEDE REFERENTE:	
DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. C. 1759 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	27
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	37

AUDIZIONI

Mercoledì 6 marzo 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.30.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sulla situazione energetica del Paese alla luce dei recenti sviluppi della situazione geopolitica internazionale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Gilberto PICHETTO FRATIN svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Enrico CAPPELLETTI (M5S), Luca SQUERI (FI-PPE), Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), Riccardo ZUCCONI (FDI), Novo Umberto MAERNA (FDI), Emma PAVANELLI (M5S), Patty L'ABBATE (M5S) e il presidente Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05 e dalle 21.35 alle 21.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 marzo 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

C. 1759 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede che l'esame del provvedimento, che verrà a scadenza il 18 marzo 2024, abbia inizio il prossimo lunedì 11 marzo.

Avverte altresì che in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato stabilito che nella seduta odierna si svolgerà l'esame preliminare ed è stato fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative alle ore 16.30 di oggi.

Invita, quindi, il relatore a svolgere la sua relazione.

Novo Umberto MAERNA (FDI), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo, ricordando che il Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4/2024, recante Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, è stato presentato al Senato in prima lettura (AS 986). Nel corso dell'esame, sono state apportate modifiche e integrazioni. Il testo è

stato approvato dall'Assemblea del Senato il 5 marzo 2023 e quindi trasmesso alla Camera (C. 1759), ove è stato assegnato alla nostra Commissione in sede referente.

Segnala innanzitutto che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, modificato al Senato, nel disporre, al comma 1, la conversione in legge del decreto-legge, dispone, al comma 2, l'abrogazione del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, con salvezza dei relativi effetti. Il contenuto del decreto-legge oggetto di abrogazione è stato contestualmente trasposto, con talune modifiche, nel corpo del decreto-legge n. 4, qui in esame, attraverso puntuali disposizioni aggiuntive.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, il decreto-legge risulta ora composto di 12 articoli.

Quanto al suo contenuto, evidenzio che l'articolo 1, comma 1 interviene sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al decreto-legge n. 347 del 2003 e consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie di ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (in precedenza, tale facoltà era attribuita, nel caso di società partecipate dallo Stato, al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento).

Dalla data di presentazione dell'istanza, fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria o al passaggio in giudicato del provvedimento con cui il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza dei requisiti, non può essere chiesto l'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dal decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presen-

tazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda per l'avvio della composizione negoziata, si prevede l'archiviazione della relativa domanda.

Fa presente che nel corso dell'esame al Senato, sono stati inseriti due nuovi commi nell'articolo 1. Il nuovo comma 1-*bis* interviene sul programma dell'amministrazione straordinaria, prevedendo che esso possa riguardare, in via alternativa alla cessione dei complessi aziendali, la cessione dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali. Il comma 1-*ter* dispone che, a seguito dell'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, il commissario straordinario, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il piano industriale al Ministero delle imprese e del made in Italy.

L'articolo 2 consente al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) di concedere, previa richiesta motivata del commissario straordinario, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva s.p.a., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'articolo 2-*bis* – inserito al Senato – traspone nel decreto-legge, con talune modifiche, quanto già disposto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 9 del 2024, e, in particolare, riconosce condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia PMI a favore delle micro, piccole e medie imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi

dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012 (legge n. 231 del 2012), ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024.

L'articolo 2-*ter*, introdotto durante l'esame al Senato, traspone nell'atto in esame, con talune modifiche, quanto già disposto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2024. La norma stabilisce che, per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo 2-*bis* può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni.

L'articolo 2-*quater*, commi 1-3, introdotto al Senato, traspone nell'atto in esame quanto già disposto dall'articolo 2 del D.L. n. 9 del 2024 e prevede la prededucibilità dei crediti vantati da determinate imprese, nonché dai cessionari e dai garanti di tali crediti, nei confronti dei committenti che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e che siano stati ammessi all'amministrazione straordinaria successivamente al 3 febbraio 2024.

L'articolo 2-*quater*, comma 4, inserito al Senato, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2023, le quote di avanzo vincolato di amministrazione, derivanti da trasferimenti statali, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai LEP. Le risorse svincolate possono essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno alle imprese.

L'articolo 2-*quinqüies* – inserito nel corso dell'esame al Senato – traspone nell'atto in esame quanto già disposto dall'articolo 4 del D.L. n. 9 del 2024. La norma, in particolare, stanziava 16,7 milioni di euro per il 2024, prevedendo, per lo stesso anno, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane, a favore dei lavoratori subordinati, impiegati alle

dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

L'articolo 3, comma 1, concerne l'ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. In particolare, si prevede che, anche qualora sia disposta l'amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione dell'esercizio di impresa), resta fermo il beneficio summenzionato – nell'ambito del limite di spesa stabilito dalla norma già vigente – qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione.

L'articolo 3, comma 2 prevede – al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza sul lavoro e, come aggiunto al Senato, di tutela ambientale – che gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza nonché gli addetti all'implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presidi ambientali, possano essere interessati dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa soltanto qualora i medesimi lavoratori non siano direttamente impegnati negli specifici programmi individuati dal medesimo comma 2.

L'articolo 3, comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga anche per il 2024 la concessione dell'indennità, riconosciuta dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2023, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020. Tale indennità – si ricorda – è pari al trattamento di mobilità in deroga. Il comma 2-*ter* provvede alla copertura finanziaria dell'onere recato dal comma precedente.

L'articolo 4, modificato al Senato, integra la disciplina delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legi-

slativo n. 270 del 1999, al fine di accelerare – con l'inserimento di un nuovo articolo 74-*bis*, rubricato « Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura » – la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria.

L'articolo 4-*bis*, introdotto al Senato, modifica anch'esso il succitato decreto legislativo n. 270 del 1999, consentendo – con una integrazione dell'articolo 2 del decreto legislativo – l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, anche in deroga, delle imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica nonché le imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a 40 da almeno un anno.

Si interviene poi sulla disciplina (di cui all'articolo 62 del decreto legislativo), relativa alla alienazione dei beni dell'impresa insolvente, prevedendosi che il commissario straordinario, previa autorizzazione del Comitato di sorveglianza, possa rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente.

Si modifica inoltre la norma (articolo 73 del decreto legislativo n. 270 del 1999) che prevede che il Tribunale – nei casi di programma di cessione dei complessi aziendali interamente portato a termine nei tempi (integrale cessione) – su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiarati con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa. La norma in esame prevede che, con la medesima istanza, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, possa chiedere al tribunale la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale o, per le *start-up* innovative, in liquidazione controllata.

Infine, si interviene sulla disciplina (di cui all'articolo 74 del decreto legislativo n. 270 del 1999) della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, prevedendo che la procedura si chiude anche quando – nel corso della procedura –

si accerti che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura, circostanza che può essere accertata dal commissario con le relazioni periodiche sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione di cui è data comunicazione anche al Tribunale.

Tutte le sopra indicate modifiche si applicano alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma.

L'articolo 4-ter – inserito nel corso dell'esame al Senato – introduce una disciplina sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, volta a consentire alle nuove imprese, costituite attraverso processi di aggregazioni e aventi un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori, la possibilità di stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali contenente un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori.

L'articolo 4-quater, introdotto al Senato, nel modificare l'ambito di competenza dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, aggiunge le rade di Santa Panagia e del Porto Grande di Siracusa nell'ambito delle strutture serventi del Polo petrolchimico.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) osserva che una prima difficoltà riguarda il ritardo con il quale il testo del provvedimento è stato reso disponibile alla Commissione. Rimarca che la complicata situazione del sito ex Ilva di Taranto non è certo nata da poco tempo e che anzi è frutto di scelte sbagliate assai risalenti nel tempo. In tal senso un grave errore fu certamente la privatizzazione del Governo Berlusconi nel 2005 quando in pratica si fece un regalo ai Riva. Altro gigantesco errore fu fatto dal Ministro allo sviluppo economico *pro tempore* Carlo Calenda che ha preferito Ancelcor Mittal alla cordata alternativa, Acciaitalia, nonostante i pareri negativi dei tecnici in-

caricati dai commissari straordinari in merito alla proposta: nella loro relazione, gli investimenti venivano definiti « incoerenti » rispetto ai volumi di produzione dichiarati. Ricorda che Carlo Calenda decise che non c'era neppure spazio per accettare i rilanci avanzati da Acciaitalia, sottolineando che lo Stato è così riuscito nell'impresa di perdere una gara indetta dallo Stato medesimo, giacché, tramite Cassa depositi e prestiti, partecipava alla cordata « Acciaitalia » assieme agli indiani di Jindal, a Delfin (la cassaforte di Leonardo Del Vecchio) e alle acciaierie Arvedi. Evidenza che solo due anni dopo l'Autorità anticorruzione avrebbe smentito clamorosamente l'allora Ministro Calenda, accertando che la gestione di quella procedura era stata irregolare e che i rilanci erano non solo possibili ma auspicabili.

Osserva che quella vendita ha rappresentato, soprattutto, un disastro strategico in quanto Ilva è stata di fatto consegnata a un suo concorrente diretto, in un momento di sovraccapacità produttiva, che ne ha approfittato opportunisticamente.

Rileva che infatti ora sappiamo che Ancelcor Mittal disinveste in Italia, per andare ad investire in Francia, peraltro su un modello di produzione orientato alla sostenibilità. Anche il Ministro Urso, peraltro, non ha potuto fare a meno di notare che Mittal aveva fatto quell'investimento non per rilanciare l'impianto, ma per evitare che potesse rappresentare una concorrenza dall'Italia in Europa.

Ritiene che tutto questo è ancor più aggravato dal fatto che questo Governo non ha una politica industriale proprio in un momento in cui il quadro macroeconomico manifesta una evidente criticità. In tal senso evidenzia i seguenti dati: i poco lusinghieri tendenziali del PIL, previsto in crescita poco oltre lo zero nonostante 209 miliardi di risorse disponibili del PNNR e nonostante il calo del 17 per cento del debito pubblico; gli undici mesi consecutivi di flessione della produzione industriale; il più 33 per cento di chiusure delle PMI lo scorso anno; il numero di aperture di attività commerciali nel 2023, il più basso degli ultimi dieci anni; il crollo degli investimenti

passati da un più 20 per cento del 2021 e più 10 per cento del 2022 a un più 0,6 per cento del 2023 e a un più 0,6 per cento, atteso, nel 2024.

Tornando a Ilva, ricorda che è arrivata la dichiarazione di insolvenza dal tribunale di Milano e che quindi potrebbe aprirsi anche un'inchiesta per verificare le possibili evidenze di bancarotta. Proprio a tal proposito, auspica fortemente che si faccia piena luce sulla gestione economica e sui conti dell'ex Ilva. Tuttavia osserva che il problema principale, a suo avviso, è che il decreto-legge ex Ilva varato da questo Governo affronta il problema senza risolvere nulla. Rileva, infatti, che si persevera in logiche industriali incentrate ancora sul carbone, senza considerare che l'impianto è in parte sotto sequestro per disastro ambientale e nella totale assenza di tutele ambientali e sanitarie, oltre che in penuria di una politica mirata a favore della riconversione.

Sottolinea, peraltro, che nel corso del Governo Conte II era stata avviata una riconversione economica, sociale e culturale della città di Taranto, un piano strategico che offriva ristoro alla comunità e rilanciava il territorio utilizzando tutti gli strumenti utili per attrarre investimenti, favorire l'occupazione e avviare la riconversione. Si trattava di una sfida complessa che coinvolgeva valori come il lavoro, la salute e l'ambiente, tutti meritevoli di tutela senza che la tutela dell'uno potesse sacrificare gli altri, perché anche sacrificare uno di questi significa una sconfitta.

Evidenzia poi che sussistono grandi nodi irrisolti. Il primo riguarda il futuro dei lavoratori portuali. Dal 31 marzo oltre 300 lavoratori del porto si troveranno senza tutele salariali, lavoratori che attendono ancora lo stipendio da novembre, essendo stata quella di ottobre l'ultima mensilità percepita. Il secondo riguarda il fatto che le difficoltà per l'ex Ilva in amministrazione straordinaria si ripercuotono evidentemente nelle aziende dell'indotto e sono previsti quindi nuovi licenziamenti. Un terzo aspetto è costituito dal fatto che continua a spaventare che quella di Taranto, sia l'unica acciaieria a ciclo integrale attiva sul terri-

torio nazionale, con un processo inquinante, che provoca contaminazione profonda mentre serve una bonifica per rimuovere decenni di scarto accumulati nei terreni e nelle falde.

Ritiene quindi che il Governo su Taranto sta agendo in modo inadeguato, andando evidentemente per tentativi. Osserva che la colpa di tutto questo non è certamente solo del Governo: ma la responsabilità per diciotto mesi di inerzia sì. È dell'avviso che con questo provvedimento il Governo ripropone l'amministrazione straordinaria, che significa il fallimento dell'azienda.

Osserva inoltre che il Governo Meloni si sta assumendo la responsabilità della continuità produttiva. Si chiede tuttavia cosa ha fatto in questi 18 mesi se non reintrodurre lo scudo penale, annullare il progetto di nazionalizzazione, quello che stava cercando di fare il Governo Conte II, a salvaguardia degli investimenti e della chiusura delle fonti inquinanti, a tutela delle imprese e dell'indotto, dei lavoratori e dell'ambiente. Ricorda poi che il Governo ha annunciato un *memorandum* con ArcelorMittal, che nessuno ha visto, ha cancellato il finanziamento di 1,2 miliardi di euro dal PNRR proprio sulla diversificazione industriale, bloccato i fondi della transizione equa, di 900 milioni e, infine, regalato 680 milioni di soldi pubblici, ad ArcelorMittal, prima di dichiarare lo stato di insolvenza.

Quanto agli annunci del Ministro Urso di realizzare acciaio pulito, confermando la produzione a carbone, sottolinea che tale eventualità è impossibile.

Conclude ricordando che le proposte del Movimento 5 Stelle per questo provvedimento andavano in ben altra direzione: chiusura delle fonti inquinanti, bonifiche, diversificazione industriale con l'abbandono del fossile, introduzione della valutazione di impatto ambientale speciale (VIAS), riduzione delle soglie degli inquinanti e soprattutto riconversione economico-sociale e culturale della città di Taranto ove, oggi la principale economia è la cassa integrazione, con cui vivono ormai oltre 6 mila persone. Crede che sia venuto il tempo di dire basta di liberare Taranto, perché

Taranto ha la necessità di un futuro diverso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 marzo 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta comincia alle 20.

DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

C. 1759 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta pomeridiana.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni I e VIII, competenti in sede consultiva, nonché il parere del Comitato per la Legislazione.

Comunica inoltre che le Commissioni II, VI, IX, XI e XIV non esprimeranno il proprio parere e che la V Commissione lo esprimerà all'Assemblea.

Avverte altresì che alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte emendative ne sono pervenute 93 (*vedi allegato*).

Per quanto riguarda le ammissibilità delle proposte emendative presentate, ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità è stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emenda-

tive che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto del decreto-legge. A tal fine, la materia delle proposte emendative deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo » (lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997).

Il criterio adottato per i decreti-legge risulta più restrittivo di quello previsto per gli ordinari progetti di legge, per i quali, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, l'inammissibilità è limitata all'estraneità di emendamenti e articoli aggiuntivi all'oggetto del provvedimento.

La necessità di rispettare rigorosamente i criteri illustrati si impone anche a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2014, 22 del 2012 e ordinanza n. 34/2013 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente Legislatura.

Avverte quindi che alla luce dei predetti criteri deve ritenersi inammissibile l'articolo aggiuntivo D'Orso 4-*bis*.01, in quanto introduce una disciplina di carattere ordinamentale volta ad istituire nell'ambito dell'ordinamento giudiziario la direzione distrettuale del lavoro.

Dà quindi conto delle sostituzioni e chiede se vi siano richieste di intervenire sul complesso delle proposte emendative presentate.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) intervenendo sul complesso delle proposte emendative presentate dal suo gruppo osserva che il provvedimento all'esame viene all'esito della lunga vicenda dell'Ilva con l'auspicio che si chiuda il capitolo disastroso della gestione ArcelorMittal mentre si apre il nuovo capitolo dell'amministrazione straordinaria. Ritene che se ne debba aprire anche un altro, quello relativo alla consapevolezza che la situazione è drammatica, con una produzione di acciaio ridotta ai minimi termini, con migliaia di lavoratori in cassa integrazione e con la recente dichiarazione dello stato di insolvenza. Ricorda come le ingenti risorse pubbliche impiegate non abbiano posto riparo alla situazione e che c'è il concreto rischio che gli impianti si debbano fermare. Ri-

tiene quindi, e si augura, che nella nuova fase si eviti la ripetizione degli errori del passato, specialmente quelli commessi nell'ultimo anno e mezzo, ove all'assenza di scelte industriali di ArcelorMittal si è andato sommando l'andamento ondivago del Governo al cui interno sono emersi due indirizzi politici tra di loro in contrasto quello del Ministro Urso e quello del Ministro Fitto, del quale ultimo ricorda la vicenda del *memorandum d'intesa*, non altrimenti reso noto. Si tratta quindi, a suo avviso, di evitare nuove incertezze e provvedimenti di corto respiro come quelli presi nel recente passato e osserva che anche le risorse appena stanziata forse saranno insufficienti ricordando altresì la difficile situazione riguardante gli ammortizzatori sociali.

Fa presente che il partito democratico al Senato ha presentato una serie di emendamenti per far fronte alle insufficienze del provvedimento. Ricorda che alcuni sono stati accolti e in particolare segnala quello che consente di utilizzare le risorse residuali della regione Puglia a favore delle imprese dell'indotto e quello che prevede che l'amministrazione straordinaria presenti entro sei mesi un piano. Evidenzia tuttavia che sotto altri aspetti al Senato non è stato possibile correggere il provvedimento attraverso l'accoglimento delle proposte emendative del suo gruppo, in particolare per quanto riguarda le tematiche dell'ambiente. Segnala quindi che è per completare questo quadro che il suo gruppo ha ritenuto di presentare un numero significativo di proposte emendative anche alla Camera, evidenziando che una parte di queste riguarda l'indotto e le imprese fornitrici di Acciaierie d'Italia nonché l'accesso al credito delle predette imprese. Conclude ricordando che il voto di astensione del suo gruppo al Senato non è quindi in contraddizione con la volontà di completare il lavoro qui alla Camera dei deputati.

Patty L'ABBATE (M5S) intervenendo sul complesso delle proposte emendative presentate dal suo gruppo auspica che il provvedimento possa affrontare le questioni irrisolte attraverso l'accoglimento delle pre-

dette proposte emendative. In particolare assumono rilevanza quelle proposte riguardanti la questione delle emissioni, specialmente delle polveri sottili del benzene che hanno assunto valori molto elevati rispetto al biennio precedente. Sottolinea che le proposte emendative presentate sono volte a difendere i valori costituzionali del lavoro, della salute e dell'ambiente in quanto le opportune misure per tutelarli nel provvedimento sembrano assenti. Ritiene inoltre che vadano rafforzate le misure necessarie per una giusta transizione ecologica, che vadano effettuati interventi per la bonifica e per lo sviluppo sostenibile del territorio e che vada fornito un effettivo sostegno alle imprese anche attraverso in pioggia o l'accesso al credito per quelle dell'indotto del settore. Osserva, infine, che sarebbe opportuno prevedere che i finanziamenti previsti dal provvedimento siano subordinati al miglioramento ambientale e alla rimozione dell'amianto.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte emendative, invita il relatore, Novo Umberto Maerna, e il rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Novo Umberto MAERNA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative relative all'articolo 1, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Fausta BERGAMOTTO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8.

Emma PAVANELLI (M5S) sottoscrive e illustra l'emendamento Evi 1.9 che chiede che il commissario straordinario nella predisposizione del piano industriale garantisca il rispetto degli obiettivi di transizione energetica e decarbonizzazione definiti nel PNIEC. Ritiene peraltro evidente che sia

una richiesta che non si può ignorare se si vogliono raggiungere gli obiettivi del 2030 e del 2050 concordati anche in sede internazionale sulla decarbonizzazione, anche al fine non di perdere occasioni che altrimenti danneggerebbe il sistema paese e per rispetto alle giovani generazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Evi 1.9.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.10 volto a tutelare le PMI fornitrici degli stabilimenti Ilva allargando la definizione di stabilimenti di interesse strategico nazionale alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici in questione. Ritiene che ciò possa garantire la continuità produttiva nonché la sostenibilità finanziaria delle imprese fornitrici.

La Commissione respinge l'emendamento Cappelletti 1.10.

Emma PAVANELLI (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 1.11 segnalando che anch'esso è volto a tutelare, effettivamente, le PMI e sottolinea che tutte le imprese hanno bisogno di altre imprese che forniscano loro servizi per le attività. Ritiene quindi che l'indotto vada tutelato perché anche dal suo stato dipende il benessere dei territori in questione e delle famiglie che vi abitano, evidenziando altresì che qualora le cose vadano male sarà comunque necessario intervenire con aiuti successivi che rappresenterebbero soltanto un costo per la collettività senza prospettive di sviluppo.

La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 1.11.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Appendino 1.01, di cui è cofirmatario, facendo presente che anch'esso va nella direzione di un'effettiva tutela delle PMI fornitrici dell'Ilva istituendo un fondo di garanzia presso il Mi-

nistero delle imprese e del made in Italy per sopperire alla carenza di liquidità, facendo altresì presente che in esso sono recate disposizioni volte a garantire la tutela ambientale e la continuazione dell'attività degli impianti anche attraverso l'intervento di SACE.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Appendino 1.01.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 2. Invita il relatore, Novo Umberto Maerna, e il rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

Novo Umberto MAERNA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative relative all'articolo 2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Fausta BERGAMOTTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.1 che realizza due azioni volte a tutelare la salute dei cittadini che abitano nei pressi e nei territori interessati. Ritiene infatti necessario che i siti siano bonificati dall'amianto per evitare le ormai note complicazioni sulla popolazione nonché che si proceda ad una valutazione dell'impatto sanitario.

La Commissione respinge l'emendamento L'Abbate 2.1.

Emma PAVANELLI (M5S) sottoscrive e illustra l'emendamento Evi 2.2 volto ad affermare che si proceda con le improrogabili azioni di bonifica ambientale e a garantire la tutela della salute dei lavoratori dei cittadini di Taranto.

La Commissione respinge l'emendamento Evi 2.2.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) evidenzia che l'emendamento 2.3 a sua prima firma è volto a destinare il finanziamento di 320 milioni di euro per l'anno 2024 anche ad assicurare la tutela della salute e la transizione ecologica degli impianti oltre che alle altre finalità previste dall'articolo 2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.

Emma PAVANELLI (M5S), illustrando l'emendamento 2.8 a sua prima firma, sostiene che il finanziamento di 320 milioni di euro per l'anno 2024 è insufficiente anche per la sola manutenzione ordinaria che assicuri la tutela dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel ricordare che la situazione emergenziale dovuta all'ILVA SpA si protrae da decenni, afferma che la città deve essere aiutata con un investimento adeguato che consenta di proseguire quanto realizzato nella passata legislatura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pavanelli 2.8 nonché Peluffo 2.9, 2.10 e 2.11.

Emma PAVANELLI (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Evi 2.12.

La Commissione respinge l'emendamento Evi 2.12.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), illustrando l'emendamento 2.13 a sua prima firma, afferma che si tratta della proposta emendativa più significativa che è volta a istituire, mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un tavolo tecnico per la definizione di un progetto operativo di riconversione dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici della Società ILVA SpA e di reimpiego del personale qualificato idoneo alla transizione ecologica ed energetica. Aggiunge che all'istituendo tavolo tecnico sarebbero chiamati a partecipare il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'ambiente e della sicu-

rezza energetica, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze.

La Commissione respinge l'emendamento Cappelletti 2.13.

Patty L'ABBATE (M5S), illustrando l'emendamento 2.14 a sua prima firma, sottolinea la necessità di monitorare che la concentrazione del benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non superi la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria, comportando danni per la salute. Nel ricordare che tale valore è raddoppiato dal 2017 al 2022 nella zona dell'ILVA SpA di Taranto, chiede che sia previsto un controllo capillare da parte dell'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA) Puglia con il coinvolgimento dell'ISPRA a livello statale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti L'Abbate 2.14 e Peluffo 2.15.

Emma PAVANELLI (M5S) evidenzia che l'emendamento 2.16 a sua prima firma subordina la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 2 al soddisfacimento delle pretese economiche delle micro, piccole e medie imprese che risultino creditrici nei confronti della gestione dell'ILVA SpA. Nell'affermare che non è possibile trascurare la situazione di imprese che possono apparire non direttamente coinvolte, fa presente che dove è presente un grande polo produttivo in crisi, anche tutte le altre realtà produttive seguono la sorte di quello. In proposito ricorda l'acciaieria situata nella provincia di Terni, da cui proviene, che sostiene la città e l'intera regione.

La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 2.16.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) evidenzia che l'emendamento 2.17 a sua prima firma è volto a individuare gli stabilimenti della società Sanac SpA quali stabilimenti di interesse strategico nazionale poiché la suddetta società ha fatto parte del gruppo Riva

e ha avuto come principale cliente l'ILVA SpA, seguendone le vicende.

La Commissione respinge l'emendamento Cappelletti 2.17.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) fa presente che l'emendamento Appendino 2.18 è volto a destinare quota parte del finanziamento previsto dall'articolo 2 al soddisfacimento delle pretese economiche delle micro, piccole e medie imprese che risultino creditrici della gestione dell'ILVA SpA con il pagamento di almeno l'80 per cento dei relativi crediti.

La Commissione respinge l'emendamento Appendino 2.18.

Patty L'ABBATE (M5S), illustrando l'emendamento 2.19 a sua prima firma, evidenzia l'importanza di subordinare la concessione del finanziamento previsto dall'articolo 2 al rispetto delle normative riguardanti la qualità dell'aria. Sostiene che non è possibile finanziare impianti che creano inquinamento non solo nella zona in cui sono situati ma in tutto l'ambiente circostante.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti L'Abbate 2.19 e 2.20.

Emma PAVANELLI (M5S) evidenzia che l'emendamento Appendino 2.21 è volto alla stipulazione di un accordo di programma tra Governo ed enti territoriali che dia alla città di Taranto una prospettiva di sviluppo futuro, dissuadendo i cittadini dall'idea di abbandonarla.

Nel rivendicare l'azione responsabile del Movimento 5 Stelle per aiutare la Puglia e Taranto a risollevarsi anche mediante proposte emendative che non comportano oneri per la finanza pubblica, critica il comportamento del Governo che evita di intervenire per discutere le questioni sollevate dall'opposizione.

La Commissione respinge l'emendamento Appendino 2.21.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), illustrando l'emendamento 2.22 a sua prima firma, rileva la necessità che il Governo e il Parlamento abbiano informazioni più precise da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia sulla situazione economica e finanziaria dell'ILVA SpA attraverso una relazione annuale da presentare al Ministero delle imprese e del made in Italy.

La Commissione respinge l'emendamento Cappelletti 2.22.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) evidenzia che l'emendamento Quartini 2.23 è volto a prevedere che il Ministro della salute informi il Parlamento sui danni sanitari verificatisi nelle aree interessate degli impianti dagli impianti siderurgici dell'ILVA S.p.A. mediante una relazione annuale. Al riguardo ricorda i dati forniti dall'Organizzazione mondiale della sanità alla regione Puglia sui decessi e le morti premature che si sarebbero potuti evitare con l'applicazione delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) più recenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Quartini 2.23, gli articoli aggiuntivi Peluffo 2.01 e 2.02.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte, quindi, che si passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 2-*bis*. Invita il relatore, Novo Umberto Maerna, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alla proposta emendativa riferita al predetto articolo.

Novo Umberto MAERNA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro della proposta emendativa Appendino 2-*bis*.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Fausta BERGAMOTTO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Appendino 2-*bis*.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 2-*quater*. Invita il relatore, Novo Umberto Maerna, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

Novo Umberto MAERNA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative relative all'articolo 2-*quater*, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Fausta BERGAMOTTO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 2-*quater*.1.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) evidenzia che l'emendamento 2-*quater*.3 a sua prima firma è volto a tutelare le società dell'indotto che vantano crediti che devono essere soddisfatti in via prioritaria per evitarne la chiusura con i conseguenti effetti sull'occupazione, sulle produzioni locali e sulla possibilità di reperire determinati beni. Sottolinea che i tempi necessari all'espletamento delle procedure di insolvenza non sono compatibili con la sopravvivenza di tali imprese.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Peluffo 2-*quater*.2 e Cappelletti 2-*quater*.3, nonché l'emendamento Peluffo 2-*quater*.4.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 2-*quinquies*. Invita il relatore, Novo Umberto Maerna, e il rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

Novo Umberto MAERNA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative relative all'articolo 2-*quinquies*, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Fausta BERGAMOTTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 2-*quinquies*.1: si intende vi abbiano rinunciato.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'emendamento Barzotti 2-*quinquies*.2, di cui è cofirmatario, evidenziando come la proposta sia volta ad estendere il periodo in cui i lavoratori subordinati possono beneficiare dell'integrazione al reddito prevista dal provvedimento, al fine di salvaguardare la stabilità dei livelli occupazionali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barzotti 2-*quinquies*.2 e Barzotti 2-*quinquies*.3.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 2-*quinquies*.4, sottolineando come esso sia finalizzato, analogamente ad altre proposte emendative presentate dal suo gruppo, a potenziare la tutela dei lavoratori delle imprese dell'indotto della Società ILVA.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 2-*quinquies*.4 e Peluffo 2-*quinquies*.5

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 2-*quinquies*.6: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 2-*quinquies*.7.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nel passare alla votazione degli identici emendamenti Peluffo 2-*quinquies*.8 e Evi 2-*quinquies*.9, constata l'assenza dei pre-

sentatori dell'emendamento Evi 2-*quinquies*.9: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 2-*quinquies*.8, Santillo 2-*quinquies*.10, Peluffo 2-*quinquies*.11 e Peluffo 2-*quinquies*.12.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nel passare alla votazione degli identici emendamenti Peluffo 2-*quinquies*.13, Evi 2-*quinquies*.14 e Barzotti 2-*quinquies*.15, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 2-*quinquies*.14: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Peluffo 2-*quinquies*.13, Barzotti 2-*quinquies*.15, nonché degli emendamenti Peluffo 2-*quinquies*.16, Peluffo 2-*quinquies*.17, Peluffo 2-*quinquies*.18.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2-*quinquies*.01, che introduce il beneficio della sospensione dei termini dei versamenti tributari in favore delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici della Società ILVA. Si tratta, a suo avviso, di una misura fondamentale per dare sostegno a tali imprese e consentire la prosecuzione delle relative attività.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pavanelli 2-*quinquies*.01.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra la proposta emendativa Appendino 2-*quinquies*.02 – di cui è cofirmatario – che introduce un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per il 2024, evidenziando come tali risorse siano finalizzate all'attuazione di necessari interventi di risanamento ambientale.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Appendino 2-*quinquies*.02.

Emma PAVANELLI (M5S) interviene sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2-*quinquies*.03, che istituisce un Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA. In particolare, fa presente che l'accesso al Fondo è destinato alle imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pavanelli 2-*quinquies*.03.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) interviene sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2-*quinquies*.04. Afferma di essere consapevole che la proposta richiede una dotazione finanziaria consistente; reputa, tuttavia, necessario reperire e stanziare risorse adeguate per affrontare in modo serio le criticità ambientali e favorire la riqualificazione produttiva.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cappelletti 2-*quinquies*.04.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2-*quinquies*.05 che introduce una zona franca urbana nei territori del sito di interesse nazionale di Taranto. Reputa i relativi benefici fiscali indispensabili al fine di supportare il territorio di Taranto.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo L'Abbate 2-*quinquies*.05

Patty L'ABBATE (M5S) interviene sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2-*quinquies*.06, che istituisce un fondo per la riqualificazione e la bonifica del sito di Taranto, sottolineando come in passato era stato già istituito un fondo analogo e come lo stesso sia stato successivamente depotenziato. Rileva quindi la necessità di ripristinare tale misura.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo L'Abbate 2-*quinquies*.06.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra la proposta emendativa a sua prima firma 2-*quin-*

quies.07, che è volta a promuovere iniziative per la messa in sicurezza e bonifica della falda nell'area ex Yard Belleli. Al riguardo, reputa prioritario – anche in considerazione dell'aumento di gravi fenomeni di siccità – intervenire per salvaguardare le risorse idriche.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo L'Abbate *2-quinquies.07*.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) interviene sull'articolo aggiuntivo D'Orso *2-quinquies.08* – di cui è cofirmatario – che è volto ad abrogare gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 2 del 2023. Al riguardo, ritiene che tali disposizioni abbiano introdotto un'inaccettabile scudo penale in favore dei soggetti preposti alla gestione degli stabilimenti di interesse strategico nazionale.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Orso *2-quinquies.08*.

Emma PAVANELLI (M5S) interviene sull'articolo aggiuntivo Quartini *2-quinquies.09*, evidenziando come esso risponda all'esigenza indifferibile di potenziare l'assistenza e la prevenzione delle patologie oncologiche pediatriche. Ritiene che tale finalità rappresenti un interesse comune a tutta la popolazione. Non comprende, pertanto, la posizione contraria manifestata dalle forze di maggioranza.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Quartini *2-quinquies.09*.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra la proposta emendativa Quartini *2-quinquies.010* che stanziava risorse in favore della regione Puglia per la promozione di attività di prevenzione e di *screening* relativi a patologie connesse a fattori di rischio ambientali. Al riguardo, rammenta che il Governo, all'inizio della legislatura, ha accolto un ordine del giorno a sua firma, che recava un impegno del tutto analogo in favore della regione Calabria. Reputa quindi contraddittorio che l'orientamento dell'Esecutivo possa mutare a seconda della regione interessata.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Quartini *2-quinquies.010*.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra la proposta emendativa Quartini *2-quinquies.011*, evidenziando come essa sia volta a consentire una più efficiente pianificazione delle strategie per il contenimento degli impatti ambientali.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Quartini *2-quinquies.011*.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 3. Invita il relatore, Novo Umberto Maerna, e il rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

Novo Umberto MAERNA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative relative all'articolo 3, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Fausta BERGAMOTTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 3.8: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 3.1, Barzotti 3.2, Peluffo 3.3, Barzotti 3.4, Peluffo 3.5, gli identici emendamenti Peluffo 3.7 e Barzotti 3.9 nonché l'emendamento Peluffo 3.10.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'emendamento Barzotti 3.11 che reca una specifica forma di tutela per i lavoratori dell'indotto dell'Ilva attraverso l'istituzione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi

al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti dell'Ilva che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di ammortizzatori sociali, lavoratori che altrimenti sarebbero esclusi dalle tutele ora previste.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Barzotti 3.11 nonché l'articolo aggiuntivo Peluffo 3.01.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'onorevole Pavanelli ha sottoscritto gli articoli aggiuntivi Evi 3.02, 3.03, 3.04 e 3.05.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Evi 3.02, 3.03, 3.04 e 3.05.

Patty L'ABBATE (M5S) sottoscrive e illustra l'articolo aggiuntivo Evi 3.06 volto a chiedere l'istituzione di un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per la definizione di un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento in oggetto nonché per il reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Evidenzia che tutto ciò sarebbe utile anche per evitare le infrazioni in materia che potrebbe definire l'Unione europea e nel contempo consentirebbe di acquisire risorse da destinare alla transizione nell'area di Taranto. Chiede quindi ai relatori e alla rappresentante del Governo di poter quanto meno accantonare la predetta proposta emendativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Evi 3.06 e Barzotti 3.07.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 4. Invita il relatore, Novo Umberto Maerna, e il rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

Novo Umberto MAERNA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative relative all'articolo 4, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Fausta BERGAMOTTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'emendamento D'Orso 4.1 che modifica i criteri per la corresponsione dei compensi degli amministratori straordinari delle aziende in crisi vincolandoli al raggiungimento di determinati obiettivi e fissando talune priorità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 4.1 e 4.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 4-bis. Invita il relatore, Novo Umberto Maerna, e il rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

Novo Umberto MAERNA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative relative all'articolo 4-bis, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Fausta BERGAMOTTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'onorevole Pavanelli ha sottoscritto l'emendamento Evi 4-bis.1.

La Commissione respinge l'emendamento Evi 4-bis.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, essendo concluso l'esame delle proposte emendative presentate, avverte che verrà posta in votazione la proposta di conferire il mandato al relatore, onorevole Maerna, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del suo Gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevol-

mente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Maerna, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 21.35.

ALLEGATO

DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. C. 1759 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'articolo, premettere il seguente:

Articolo 01.

(Misure per il riconoscimento delle imprese dell'indotto ADI come imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano)

1. Le imprese dell'indotto che concorrono in modo essenziale al sostentamento delle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono riconosciute imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano e inserite nel Piano nazionale per la siderurgia.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del made in Italy predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito elenco delle imprese che contribuiscono in modo essenziale alla continuità produttiva e al funzionamento di imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231

3. Al fine di garantire la continuità operativa delle imprese inserite nell'elenco di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle imprese di cui al medesimo comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conse-

guire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.

1.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Fornaro.

All'articolo, premettere il seguente:

Articolo 01.

(Misure per il sostegno delle imprese fornitrici di ADI)

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che vantano crediti documentati nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle piccole e medie imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dal-

l'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.

1.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Fornaro.

All'articolo, premettere il seguente:

Articolo 01.

(Misure per l'accesso al credito per le imprese fornitrici di ADI)

1. Per l'anno 2024, una ulteriore quota fino ad un importo massimo di 150 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse, a titolo gratuito e senza valutazione, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al medesimo comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla misura:

a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;

b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, garantendo l'accesso al Fondo di garanzia almeno a tutte le imprese che abbiano emesso fatture al committente Acciaierie d'Italia nel corso degli ultimi tre anni.

1.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Fornaro.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: « può avvenire, » sono aggiunte le seguenti: « al fine di garantire la continuità produttiva e conservare attrattività di mercato per nuovi soci che siano intenzionati ad investire sul rilancio occupazionale ed industriale dei predetti stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, ».

1.4. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Fornaro.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: « può avvenire, » sono aggiunte le seguenti: « al fine di garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e conservare attrattività di mercato per nuovi soci, ».

1.5. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Fornaro.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: « può avvenire, » sono aggiunte le seguenti: « al fine di garantire la continuità produttiva e conservare attrattività di mercato per nuovi soci, ».

1.6. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Fornaro.

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « Nel caso di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria avviene qualora si presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e previa condivisione del piano industriale triennale comprendente tempi e costi del processo di decarbonizzazione con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con la Regione ove è localizzato l'impianto che, sentite le parti sociali, esprimono un parere obbligatorio e vincolante. »;

b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: « tramite la cessione dei complessi aziendali » sono inserite le seguenti: « o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali ».

1.7. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Fornaro.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « purché finalizzati a garantire la continuità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, anche per le imprese dell'indotto, e a conservare

attrattività di mercato per nuovi soci che siano intenzionati, in attuazione del Piano industriale, ad investire sul rilancio industriale, occupazionale e sulla transizione ecologica dei predetti complessi aziendali. ».

1.8. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Fornaro.

Al comma 1-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Commissario straordinario, nella predisposizione del Piano Industriale, garantisce il rispetto degli obiettivi di transizione energetica e decarbonizzazione definiti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.

1.9. Evi, Zanella, Mari.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-quater. Al fine di garantire il necessario sostegno alle piccole e medie imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stabilimenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in a.s., sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

1.10. Cappelletti, L'Abbate, Donno, Appendino, Pavanelli.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese in favore dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria.

1.11. Pavanelli, L'Abbate, Donno, Appendino, Cappelletti.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo di garanzia a sostegno delle Imprese Strategiche in Amministrazione Straordinaria).

1. Al fine di garantire il necessario sostegno alle micro, piccole e medie imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy il « Fondo di garanzia per le imprese in amministrazione straordinaria » con lo scopo di sostituirsi all'impresa debitrice in caso di insolvenza della medesima nel pagamento delle imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale e/o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, purché volti a garantire la tutela.

2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo dall'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le micro, piccole e medie imprese di cui al comma 1, possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, dei crediti per forniture di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti.

3. Al fine di garantire altresì la tutela ambientale e la continuazione dell'attività

degli impianti e una più celere garanzia di liquidità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per garantire la cessione pro soluto attraverso l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. fino alla misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dalle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi nei confronti delle società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, che incontrano difficoltà di accesso al credito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario. L'agevolazione di cui al presente comma non è cumulabile con quanto disposto dal comma 2.

4. Il fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ed è alimentato con un contributo a carico delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 pari allo 0,05 per cento del fatturato medio degli ultimi tre esercizi.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.01. Appendino, L'Abbate, Donno, Pavanelli, Cappelletti.

ART. 2.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il capoverso « 1-sexies » con il seguente:*

« 1-sexies. Al fine di contemperare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, con la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria il Commissario straordinario provvede a dare attuazione, integralmente e senza rinvii entro dodici mesi, alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 agosto 2023, n. 278. Decorso inutilmente tale termine, il Commissario straordinario procede alla restituzione dei finanziamenti ricevuti ai sensi del presente comma. »;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. La società ILVA S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e le società che ne gestiscono gli impianti, qualora siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, presentano nell'ambito della procedura di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), entro 90 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, una valutazione di impatto sanitario (VIS) associata allo scenario emissivo proposto nel-

l'istanza di rinnovo, con funzione preventiva. »

2.1. L'Abbate.

Al comma 1, capoverso « 1-sexies », primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: indispensabile a, sono aggiunte le seguenti: procedere con le improrogabili azioni di bonifica ambientale, a garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, e a;

b) le parole e assicurare, sono sostituite dalla seguente: assicurando.

2.2. Evi, Zanella, Mari.

Al comma 1, capoverso « 1-sexies », dopo le parole: « assicurare la salvaguardia dell'ambiente » sono aggiunte le seguenti: « la tutela della salute e la transizione ecologica degli impianti ».

2.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Fornaro.

Al comma 1, capoverso « 1-sexies », le parole: « possono essere concessi » sono sostituite dalle seguenti: « sono concessi »

Conseguentemente al medesimo capoverso le parole: « nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui il primo di ammontare pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024 ».

2.4. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Fornaro.

Al comma 1, capoverso « 1-sexies », dopo le parole: « 24 dicembre 2012, n. 231 » sono aggiunte le seguenti: « la risalita della produzione, il mantenimento dei livelli occupazionali e conservare attrattività di mercato per nuovi soci che siano intenzionati

ad investire sul rilancio occupazionale ed industriale degli impianti medesimi ».

2.5. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Fornaro.

Al comma 1, capoverso « 1-sexies », le parole: « nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « in misura iniziale pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024, da integrare con successivi provvedimenti con finanziamenti in grado di garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di minerali, energia, attività e servizi, le manutenzioni e gli investimenti a garanzia della salute, dell'ambiente e dei cittadini, per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria e fino all'individuazione del nuovo socio privato. ».

2.6. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Fornaro.

Al comma 1, capoverso « 1-sexies », le parole: « nel limite massimo di 320 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura iniziale di almeno 320 milioni di euro »

2.7. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Fornaro.

Al comma 1, capoverso « 1-sexies », le parole: « nel limite massimo di 320 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura iniziale di 320 milioni di euro »

2.8. Pavanelli, L'Abbate, Donno, Appendino, Cappelletti.

Al comma 1, capoverso « 1-sexies », dopo le parole: « nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024 » sono aggiunte le seguenti: « in favore delle medesime società, anche con il precipuo scopo di provvedere entro sessanta giorni al paga-

mento in prededuzione, nei limiti di 150 milioni di euro, dei debiti maturati nei confronti delle aziende rientranti nel perimetro delle forniture di beni e servizi indispensabili, ossia le aziende dell'indotto che provvedono, con contratti di appalto recanti decorrenza minima di dodici mesi dalla vigenza del presente decreto, alla manutenzione di ogni natura degli impianti dell'intero stabilimento, alle pulizie civili ed industriali, ovvero all'espletamento di tutti quei servizi che concorrono a garantire la continuità aziendale, a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro. ».

2.9. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Fornaro.

Al comma 1, capoverso « 1-sexies », dopo le parole: « nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024. » sono aggiunte le seguenti: « Tali risorse sono utilizzate prioritariamente per provvedere ai pagamenti dei fornitori e dei sub-fornitori delle imprese che gestiscono i predetti impianti siderurgici, che attendono i propri compensi da almeno trenta giorni. ».

2.10. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Fornaro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di risorse, beni e servizi, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro, sono stanziati 150 milioni di euro in favore delle imprese che risultino creditrici per mancati pagamenti di forniture di beni o servizi entro i termini contrattuali prescritti nei confronti delle imprese commit-

tenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle predette risorse. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter. Entro il 30 aprile 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica rispetto a quelli già previsti dalla legge di bilancio per l'anno 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi

di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro per l'anno 2024.

2.11. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Fornaro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di ridurre il rischio cancerogeno e di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non può superare la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria.

1-ter. In caso di tre superamenti nello stesso anno del limite di cui al comma 2-bis, l'Arpa, di concerto con la Asl, compie gli accertamenti per verificare se tali superamenti siano correlabili a incrementi di emissioni di benzene dovuti alle attività produttive dello stabilimento che ha beneficiato del prestito di cui al comma 2. Qualora le verifiche diano esito positivo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede ad interrompere ogni ulteriore finanziamento. Negli anni successivi, eventuali ulteriori finanziamenti possono essere concessa unicamente previa verifica che la soglia di cui al comma 2-bis non sia stata superata in più di una occasione su base annuale.

2.12. Evi, Zanella, Mari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« *1-bis.* Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per la risoluzione della gravità della crisi aziendale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Tavolo tecnico per la definizione di un progetto operativo di riconversione dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s. e di reimpiego del personale qualificato idoneo alla transizione ecologica ed energetica. Al tavolo tecnico partecipano il Ministro delle

imprese e del Made in Italy, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della Salute e dell'Economia e delle Finanze. Partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie e tematiche poste all'ordine del giorno. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato. »

2.13. Cappelletti, L'Abbate, Donno, Appendino, Pavanelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« *1-bis.* Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute, sono adottati gli opportuni provvedimenti affinché la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non superi la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria. In caso in cui si riscontrino tre superamenti della soglia nello stesso anno, l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpa) di concerto con la Asl locale, verificano se i superamenti dipendano da incrementi di emissioni di benzene derivanti dalle attività produttive dello stabilimento. In tal caso l'Arpa comunica le verifiche effettuate ad ISPRA, al ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvede alla sospensione dei prestiti per danni causati alla salute delle persone e all'ambiente. ».

2.14. L'Abbate.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« *1-bis.* In caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, il commissario straordinario provvede alla costituzione di una nuova società, a partecipazione pubblica maggioritaria, nella quale confluiscono le società che gestiscono gli impianti anzidetti, al fine di completare il processo di decarbonizzazione degli impianti. A tal fine, per la realizzazione dell'impianto per la produzione, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della

produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto – *direct reduced iron*, alla società è assegnato 1 miliardo di euro. A conclusione della realizzazione di tale impianto, il commissario straordinario provvede alla vendita, tramite procedura comparativa pubblica, della società. ».

2.15. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarà, Fornaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, è subordinata al soddisfacimento delle pretese economiche delle micro, piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in a.s. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia Spa. »

2.16. Pavanelli, L'Abbate, Donno, Appendino, Cappelletti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, gli stabilimenti della società Sanac s.p.a. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,

n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. »

2.17. Cappelletti, L'Abbate, Donno, Appendino, Pavanelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, è destinata al soddisfacimento delle pretese economiche delle micro, piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in a.s. e finalizzata al pagamento dei relativi crediti in misura pari ad almeno il 80 per cento dell'ammontare totale. »

2.18. Appendino, L'Abbate, Donno, Pavanelli, Cappelletti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, è subordinata al rispetto, da parte degli impianti siderurgici, delle linee guida sulla qualità dell'aria "WHO global air quality guidelines" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 22 settembre 2021. »

2.19. L'Abbate.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il Piano Ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2-ter, lettera a), del presente decreto.

2-ter. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle proce-

ture di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

« a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

“b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).”;

b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).”;

c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: “domande ricevute,” sono inserite le seguenti: “integrate dalla VIAS,” ».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario »

2.20. L'Abbate.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti, il Ministero della cultura, il Ministero della Difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato:

a) all'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria;

b) alla gestione e attuazione degli interventi di bonifica;

c) alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo;

d) alla diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale;

e) a favorire nuovi insediamenti economico-produttivi;

f) ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;

g) alla riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;

h) alla definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana della città di Taranto;

i) a migliorare e rafforzare le infrastrutture materiali e istituire centri di ricerca, università e incubatori d'impresa. »

2.21. Appendino, L'Abbate, Donno, Pavanelli, Cappelletti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia- presenta annualmente al Ministero delle imprese e del made in Italy una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa, evidenziando in particolare i dati riferiti all'andamento dei crediti commerciali e

delle altre attività finanziarie, nonché al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del piano industriale finalizzato alla chiusura delle fonti inquinanti e alla completa decarbonizzazione e diversificazione industriale dello stabilimento di Taranto e ne riferisce alle Camere. ».

2.22. Cappelletti, L'Abbate, Donno, Appendino, Pavanelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al fine di assicurare la verifica degli interventi relativi alla prevenzione dei danni alla salute dei cittadini di tutte le aree interessate dagli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s., il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli esiti dei rapporti di valutazione del danno sanitario di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. ».

2.23. Quartini, L'Abbate, Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Valutazione di impatto sanitario per le imprese strategiche)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « per i progetti riguardanti » sono aggiunte le seguenti parole: « gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché quelli ».

2.01. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Fornaro.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Disposizione transitoria)

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte

del Ministero della salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'Istituto superiore di sanità (ISS), entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto. ».

2.02. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Fornaro.

ART. 2-bis.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

« a-bis) del 100 per cento dell'operazione per interventi finalizzati alla cessione solutoria ai sensi dell'articolo 1198 del codice civile dei crediti maturati fino all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria; »

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:* « b) del 90 per cento, con clausola solutoria ai sensi dell'articolo 1198 del codice civile, dell'importo dell'operazione finanziaria sulle garanzie rilasciate in prima istanza dai confidi non superiori all'80% nel caso di riassicurazione. »

2-bis.1. Appendino, L'Abbate, Donno, Pavanelli, Cappelletti.

ART. 2-quater.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* « I crediti vantati dalle » *inserire le seguenti:* « micro, piccole e medie » *e sostituire le parole:* « possono essere soddisfatti » *con le seguenti:* « sono soddisfatti »;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Al fine di garantire la tutela ambientale e la continuazione produttiva e

aziendale delle imprese committenti di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per garantire la cessione pro soluto dei crediti di cui al comma 1 attraverso l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a., fino alla misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dalle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi che incontrano difficoltà di accesso al credito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario. »

2-quater.1. Pavanelli, L'Abbate, Donno, Appendino, Cappelletti.

Al comma 1, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

* **2-quater.2.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Fornaro.

* **2-quater.3.** Cappelletti, L'Abbate, Donno, Appendino, Pavanelli.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: Il cessionario che acquista il suddetto credito prededucibile ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 14 del 2019, non può rivalersi sul cedente nel momento in cui il debitore ceduto non adempia al pagamento del debito.

2-quater.4. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Fornaro.

ART. 2-quinquies.

Al comma 1, sostituire le parole: per un periodo non superiore a sei settimane *con le seguenti:* per tutta la durata della sospensione o riduzione delle attività.

* **2-quinquies.1.** Evi, Zanella, Mari.

* **2-quinquies.2.** Barzotti, L'Abbate, Donno, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Pavanelli, Tucci.

Al comma 1, sostituire le parole: non superiore a sei settimane *con le seguenti:* non superiore a dodici mesi.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* il 70 per cento *con le seguenti:* il 40 per cento;

b) *al comma 8, sostituire le parole:* 16,7 milioni di euro per l'anno 2024 *con le seguenti:* 87 milioni di euro;

c) *al comma 11, sostituire le parole:* 16,7 milioni di euro per l'anno 2024 *con le seguenti:* 87 milioni di euro.

2-quinquies.3. Barzotti, L'Abbate, Donno, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Pavanelli, Tucci.

Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella mono-committenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente o nel subappalto. Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati a favore dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione, il venti per cento del com-

complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto.

2-quinquies.4. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Fornaro.

Al comma 2, sostituire la parola: monocommittenza con le seguenti: committenza o sub committenza e le parole da: , la somma dei corrispettivi fino alla fine del comma con le seguenti: e sub committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse negli ultimi cinque anni ovvero pari al 50 per cento del fatturato medio complessivo dell'impresa destinataria delle commesse.

Conseguentemente:

a) al comma 3, sostituire le parole: anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori con le seguenti: . In assenza di commesse, i lavoratori destinatari di cui al comma 1, non potranno ruotare. ;

b) al comma 8, sostituire le parole: 16,7 milioni di euro con le seguenti: 80 milioni di euro;

c) al comma 11, sostituire le parole: 16,7 milioni con le seguenti: 80 milioni.

2-quinquies.5. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Fornaro.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: esercitato dall'impresa committente aggiungere le seguenti: o in subappalto.

Conseguentemente, al secondo periodo:

a) sostituire le parole: costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale con le seguenti: a favore;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto.

2-quinquies.6. Evi, Zanella, Mari.

Al comma 2, dopo le parole: esercitato dall'impresa committente aggiungere le seguenti: , nonché nelle aziende che lavorano per quelle direttamente coinvolte in appalti e subappalti con l'impresa committente o nella singola unità produttiva locale o nel singolo appalto che abbiano personale occupato presso gli stabilimenti o nelle pertinenze.

2-quinquies.7. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Fornaro.

Al comma 2, dopo le parole: esercitato dall'impresa committente aggiungere le seguenti: o in subappalto.

*** 2-quinquies.8.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Fornaro.

*** 2-quinquies.9.** Evi, Zanella, Mari.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti, anche in subappalto, aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati in favore dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore del presente decreto, il 70 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto.

2-quinquies.10. Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

Al comma 2, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 15 per cento.

2-quinquies.11. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Fornaro.

Al comma 2, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 25 per cento.

2-quinquies.12. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Fornaro.

Al comma 4, sostituire le parole: 14, 15, 24 e 25 con le seguenti: 15 e 25.

* **2-quinquies.13.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Fornaro.

* **2-quinquies.14.** Evi, Zanella, Mari.

* **2-quinquies.15.** Barzotti, L'Abbate, Donno, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Pavanelli, Tucci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria dell'impresa che gestisce uno stabilimento industriale di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ai datori di lavoro di cui al comma 1, ivi compresi quelli direttamente coinvolti in appalti e subappalti con l'impresa committente o nella singola unità produttiva locale o nel singolo appalto che abbiano personale occupato presso gli stabilimenti o nelle pertinenze della predetta impresa, resta l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa, ai medesimi datori di lavoro, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

2-quinquies.16. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Fornaro.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Per l'erogazione di misure di sostegno al reddito dei lavoratori delle aziende artigiane dell'indotto Acciaierie d'Italia, operanti sia con contratto diretto sia in subappalto, è stanziata la somma di 20 milioni di euro in favore del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-quinquies.17. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Fornaro.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata del 10 per cento. Il medesimo incremento è applicato ai trattamenti di integrazione salariale eventualmente corrisposti in favore dei dipendenti di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024.

11-ter. Agli oneri di cui al comma 11-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-quinquies.18. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Fornaro.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.1.

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, materiali, personale, beni e prodotti, connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in a.s.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2024 fino al 31 agosto 2024. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto già versato.

6. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 ottobre 2024, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 dicembre 2024. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 ottobre 2024.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-quinquies.01. Pavanelli, L'Abbate, Donno, Appendino, Cappelletti.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.1.

(Fondo per la sicurezza degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s.)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato a garantire il più elevato livello di sicurezza nella gestione degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s., e assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-quinquies.02. Appendino, L'Abbate, Donno, Pavanelli, Cappelletti.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.1.

(Istituzione del « Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA s.pa. in A.S. »)

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese del-

l'indotto della Società ILVA s.p.a. in a.s., è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, un Fondo, denominato « Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA », con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in a.s.

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime de minimis, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. in a.s. e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle imprese e del Made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-quinquies.03. Pavanelli, L'Abbate, Donno, Appendino, Cappelletti.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.1.

(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in A.S.)

1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gra-

vanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è istituito un Fondo, denominato « Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in a.s. », con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2024, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s. siti a Taranto.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero del made in Italy e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del Fondo. 3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2-quinquies.04. Cappelletti, L'Abbate, Donno, Appendino, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.1.

(Zona Franca Urbana SIN di Taranto)

1. A decorrere dal 1° marzo 2024, è istituita, nei territori del sito di interesse nazionale di Taranto, di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 10 gennaio 2000, la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le micro, piccole e medie imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca di cui al comma

1, possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2, sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i sei anni successivi.

4. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica e stabiliscono la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-quinquies.05. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.1.

(Fondo per la riqualificazione e la bonifica del SIN di Taranto)

1. In considerazione dell'elevato rischio di crisi ambientale e sanitaria del sito di interesse nazionale di Taranto, anche al fine di sostenere gli interventi del Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di interventi finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione nonché a definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio idonee a garantire il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-quinquies.06. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.1.

(Disposizioni urgenti per la riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto)

1. Al fine di sostenere il processo di riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto, anche attraverso la bonifica e la riconversione industriale delle aree dismesse, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'Autorità di Sistema Portuale del mare Ionio per il completamento del progetto «Riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto. Progetto per la messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-quinquies.07. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.1.

(Disposizioni in materia di responsabilità penale nell'esecuzione di provvedimenti di

prosecuzione delle attività di stabilimenti di interesse strategico nazionale)

1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.

2. Al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato.

2-quinquies.08. D’Orso, L’Abbate, Donno, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

Dopo l’articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.1.

(Disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto delle patologie oncologiche pediatriche)

1. La regione Puglia, al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una più efficace azione di prevenzione delle patologie oncologiche, con particolare riferimento alla lotta alle malattie infantili, è autorizzata ad effettuare interventi per il potenziamento della prevenzione e dell’assistenza nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-quinquies.09. Quartini, L’Abbate, Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

Dopo l’articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.1.

(Disposizioni per il potenziamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce)

1. Al fine di rafforzare i servizi territoriali sociosanitari e di assistenza primaria, di potenziare le attività di prevenzione e diagnosi precoce nonché di incrementare la partecipazione ai programmi di screening relativi a patologie connesse a fattori di rischio ambientali, è autorizzata, in favore della Regione Puglia, una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-quinquies.010. Quartini, L’Abbate, Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

Dopo l’articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.1.

(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione e tutela della salute)

1. Al fine di assicurare adeguati livelli di prevenzione e tutela della salute pubblica, in relazione ai fattori di rischio ambientali, nonché di rafforzare le conoscenze tecnico-scientifiche in materia di studi epidemiologici e di interazione ambiente-salute finalizzate alla pianificazione di strategie efficaci per il contenimento degli impatti

ambientali, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in favore della Regione Puglia.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-quinquies.011. Quartini, L'Abbate, Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

ART. 3.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Il trattamento straordinario di integrazione salariale si applica anche ai fornitori e ai sub-fornitori, compreso quelli con meno di 15 dipendenti, delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico. Si applicano in ogni caso gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Fornaro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2023, in materia di integrazione salariale ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 243.

3.2. Barzotti, L'Abbate, Donno, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Pavanelli, Tucci.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al fine di garantire l'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 19 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 25 milioni di euro »;

b) al secondo periodo, le parole: « pari a 19 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 25 milioni di euro ».

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Fornaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 331.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.4. Barzotti, L'Abbate, Donno, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Pavanelli, Tucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le imprese di cui al comma 1, resta precluso, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa, per le imprese di cui al comma 1, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

3.5. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Fornaro.

Al comma 2, sostituire le parole: i lavoratori addetti alla manutenzione *con le seguenti:* i lavoratori diretti, ovvero di ditte terze, addetti o autorizzati alla manutenzione.

* **3.7.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Fornaro.

* **3.8.** Evi, Zanella, Mari.

* **3.9.** Barzotti, L'Abbate, Donno, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Pavanelli, Tucci.

Al comma 2, dopo le parole: possono essere interessati *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto delle disposizioni e delle procedure di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,.

3.10. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Fornaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediate le imprese di interesse

strategico di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato « Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA », con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi nel corso del 2024, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero del Made in Italy, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale. Agli oneri del presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3.11. Barzotti, L'Abbate, Donno, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Pavanelli, Tucci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure per la sospensione degli oneri contributivi e fiscali per le imprese di autotra-

sporto che operano con contratto diretto con ADI S.p.A.)

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese di autotrasporto, ivi comprese quelle che operano in regime di sub-vezione, che operano con contratto diretto con le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla copertura, entro il limite massimo della dotazione del Fondo, degli oneri previdenziali e fiscali delle predette imprese di autotrasporto per il periodo di amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i criteri e le modalità per l'accesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, ai benefici del Fondo di cui al comma 1 da parte delle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.01. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Fornaro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure in materia di impatto sanitario).

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo la

parola: riguardanti aggiungere le seguenti: gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale, nonché.

3.02. Evi, Zanella, Mari.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure in materia di Valutazione di impatto sanitario nello stabilimento siderurgico di Taranto).

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della Salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3.03. Evi, Zanella, Mari.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico Ilva e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica, utilizzando fondi europei e fondi supplementari destinati allo sviluppo e all'acquisto di nuovi armamenti.

3.04. Evi, Zanella, Mari.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello

stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico ILVA e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica, utilizzando fondi europei e fondi supplementari destinati allo sviluppo.

3.05. Evi, Zanella, Mari.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico Ilva e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 22.

3.06. Evi, Zanella, Mari.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione professionale)

1. Al fine di consentire la conclusione degli interventi di riqualificazione professionale e di assicurare l'erogazione delle indennità per mancato avviamento al lavoro, all'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,

n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « ottantuno mesi » sono sostituite dalle seguenti: « novantadue mesi »;

b) al comma 7, le parole: « per ciascuno degli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 »;

c) al comma 8, le parole: « Alla scadenza dei trentasei mesi, » sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo 1, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e 1.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.07. Barzotti, L'Abbate, Donno, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Pavanelli, Tucci.

ART. 4.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 270 aggiungere le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 1, la lettera b-ter) è sostituita dalla seguente:

« b-ter) subordinazione del 50 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il 20 per cento all'adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali e per il rimanente 20 per cento all'adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai credi-

tori chirografari, con priorità al pagamento dei debiti nei confronti di soggetti che versano in una situazione di oggettiva difficoltà economica. »;

b) »

4.1. D’Orso, L’Abbate, Donno, Ascari, Caffiero De Raho, Giuliano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

Sopprimere il comma 1-bis.

4.2. D’Orso, L’Abbate, Donno, Ascari, Caffiero De Raho, Giuliano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

ART. 4-bis.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma « 3-bis », aggiungere, in fine, le seguenti parole: o qualora la liquidazione pregiudichi gli obiettivi di decarbonizzazione e transizione ecologica stabiliti dal piano industriale, in applicazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima.

4-bis.1. Evi, Zanella, Mari.

Dopo l’articolo 4-bis, inserire i seguenti:

Art. 4-bis.1.

(Direzione distrettuale del Lavoro)

1. Al fine di assicurare un intervento celere ed incisivo dell’autorità giudiziaria a tutela della sicurezza sul lavoro, nel capo I del titolo III dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo 70 è inserito il seguente:

« Art. 70-bis – *(Direzione distrettuale del lavoro)* – 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell’attività lavorativa e ai reati connessi, ancorché di maggiore gravità, nonché al reato previsto dall’art. 603-bis del codice penale, il procuratore

della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell’ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all’attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all’obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull’andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l’impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l’esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati di cui al comma 1, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell’ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro. »

Art. 4-bis.2.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l’art. 76 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

« Art. 76-bis. – *(Procuratore nazionale del lavoro)* – 1. Nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all’ordinario periodo di legitti-

mazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguita la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale. »

Art. 4-bis.3.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 371-ter. — *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* — 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tale fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine

nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione alle competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente, e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali del lavoro al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali del lavoro specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali del lavoro interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive speci-

fiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati di cui al comma 1 quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 del codice di procedura penale ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione di cui alla lettera f) del comma 3 dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero. »

Art. 4-bis.4.

(Avocazione del procuratore generale presso la Corte d'appello)

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno

dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati. »

Art. 4-bis.5.

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di Cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 76-quinquies. – *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro)* – 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro »;

Art. 4-bis.6.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« 6. Quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati. »

Art. 4-bis.7.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di Cassazione.

3. Per fare fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a 300 unità per l'anno 2023.

Art. 4-bis.8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 17.550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 4-bis.9.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-novies si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.

Art. 4-bis.10.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4-bis.1, 4-bis.2, 4-bis.3, 4-bis.4, 4-bis.5, 4-bis.6, 4-bis.7, 4-bis.8, 4-bis.9 entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis.01. D'Orso, L'Abbate, Donno, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

(Inammissibile)

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del prof. Enzo Moavero Milanesi, associato di diritto dell'Unione europea presso la LUISS « Guido Carli », nell'ambito dell'esame della relazione annuale della Commissione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali nel 2022 (COM(2023) 640 final)	64
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 marzo 2024.

Audizione informale del prof. Enzo Moavero Milanesi, associato di diritto dell'Unione europea presso la LUISS « Guido Carli », nell'ambito dell'esame della relazione annuale della Commissione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali nel 2022 (COM(2023) 640 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	65
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Direttore per le politiche dei <i>media</i> presso la Commissione europea	65
Sulla pubblicazione dei quesiti	66
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della commissione (dal n. 57/511 al 75/597)</i>)	67

Mercoledì 6 marzo 2024. – Presidenza della Presidente Barbara FLORIDIA. – Interviene il professor Giuseppe Abbamonte, direttore per le politiche dei media presso la Commissione europea.

La seduta comincia alle 10.30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore per le politiche dei *media* presso la Commissione europea.

(Svolgimento).

La PRESIDENTE saluta e ringrazia per la disponibilità il professor Giuseppe Abbamonte, direttore per le politiche dei *media* presso la Commissione europea.

L'audizione odierna costituisce una preziosa occasione di confronto con un esperto del settore delle politiche dei media in ambito europeo, finalizzato a raccogliere valutazioni ed elementi informativi sullo *European Media Freedom Act*, attualmente all'esame del Parlamento Europeo.

Cede quindi la parola al professor Abbamonte, al quale seguiranno quesiti ed osservazioni da parte dei Commissari.

Il professor ABBAMONTE svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti e svolgere osservazioni il deputato CANDIANI (LEGA), la senatrice BEVILACQUA (M5S), i senatori VERDUCCI (PD-IDP), NICITA (PD-IDP), BERGESIO (LSP-PSd'Az) e la PRESIDENTE.

Il professor ABBAMONTE svolge una replica.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati, in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 57/511 al n. 75/597, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle 11.30.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 57/511 AL 75/597)**

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere – premesso che:

nella puntata del 27.11.2023 del programma televisivo «*FarWest*», trasmesso ogni lunedì in prima serata su Rai 3, condotto dal giornalista Salvo Sottile, è stata ricostruita e trattata la strage di via d'Amelio, in cui perse la vita il magistrato Paolo Borsellino, con l'intervento di ospiti in studio, interviste e servizi preregistrati;

in particolare, durante la puntata della durata complessiva di 158', viene più volte menzionato l'allora Sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo, che successivamente sarebbe divenuto anche Presidente della Corte d'appello di Palermo, Dott. Gioacchino Natoli, attribuendogli, soprattutto per voce dell'Avv. Trizzino, ospite in studio (al minuto 44 circa), la volontà di proteggere mafiosi del calibro dei fratelli Buscemi per il tramite di archiviazioni anomale di indagini a loro carico oltretutto l'inusuale ordine di distruzione dei brogliacci e di smagnetizzazione delle bobine contenenti intercettazioni compromettenti, di cui avrebbe dovuto rendere conto al Dott. Borsellino se non fosse stato ucciso. Nessuna menzione veniva fatta delle notizie di stampa già pubblicate in precedenza che attestavano che le bobine delle intercettazioni sui fratelli Buscemi non erano state mai smagnetizzate, né veniva data al Dott. Natoli la possibilità di fornire la propria versione prima della messa in onda, nonostante il conduttore fosse ben a conoscenza che il tema della puntata sarebbe stato quello sopra specificato, atteso che veniva mostrata l'immagine del provvedimento del Dott. Natoli con cui si chiedeva la smagnetizzazione, e veniva mandata in onda l'intervista preregistrata di tale An-

geloni, ex sottufficiale della Guardia di Finanza, il quale dichiarava di avere inviato 28 bobine alla Procura di Palermo che erano state smagnetizzate, circostanza qualificata come anomala e dolosa;

dopo la trasmissione del programma, il Dott. Natoli ha comunicato di aver provato a contattare la redazione e lo stesso giornalista Sottile durante la messa in onda ma senza nessun esito (essendogli stato riferito dall'azienda che il programma era stato registrato nel pomeriggio), e, in data 2 dicembre, per il tramite del suo legale di fiducia, ha trasmesso una documentata nota allo stesso conduttore per chiedere la rettifica delle informazioni errate e delle insinuazioni ritenute gravemente diffamatorie anche alla luce della circostanza che in realtà brogliacci e bobine non sono mai stati distrutti e sono tutt'oggi conservati presso la Procura di Caltanissetta. In particolare, documentava che il provvedimento di smagnetizzazione non riguardava le 28 bobine di intercettazioni citate da Angeloni, ma altre bobine di intercettazioni e che tale provvedimento era stato emesso in esecuzione di circolari della Procura della Repubblica di Palermo, testualmente citate, che disponevano la smagnetizzazione dei procedimenti definiti per la successiva riutilizzazione in altri procedimenti per esigenze di economia e di saturazione degli spazi negli archivi;

tuttavia, durante la puntata del 4 dicembre alcuna rettifica è stata trasmessa;

successivamente, dopo un'intervista rilasciata ad un noto quotidiano nazionale dal Dott. Natoli, quest'ultimo è stato contattato e dopo intervistato per oltre 30 minuti da un giornalista del programma «*FarWest*» che, tuttavia, gli ha poi segnalato che avrebbero potuto trasmettere sol-

tanto uno spezzone di 2'30 dell'intervista, dal quale tuttavia non sarebbe stato possibile comprendere i fatti di cui si è discusso durante l'intera puntata del 27 novembre 2023;

a fronte del diniego del Dott. Natoli alla messa in onda di una replica talmente inconsistente per accuse così gravi, nella puntata di « *FarWest* » dell' 11.12.2023 il giornalista si è limitato a leggere rapidamente una breve sintesi della rettifica richiesta in data 2.12.2023, senza tuttavia dare conto dell'evidenza documentale su cui poggia, non fornendo così in alcun modo ai telespettatori elementi concreti per rivalutare seriamente quanto largamente esposto nella puntata del 27.11.2023 né per ripristinare la figura del Giudice Natoli dopo le gravi accuse attribuitegli;

Ritenuto che,

ai sensi dell'aut. 6, co. 1 del contratto di servizio in vigore, « 1. La Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e sociali, e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale. »;

ai sensi dell'art. 9 del T.U. dei doveri del Giornalista: « Il giornalista:

a) rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate;

b) dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico;

c) verifica, prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia che ne sia

a conoscenza l'interessato. Se non fosse possibile ne informa il pubblico;

d) controlla le informazioni ottenute per accertarne l'attendibilità;

e) rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali — testi, immagini, sonoro — delle agenzie, di altri mezzi d'informazione o dei *social network*;

f) non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione;

g) non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento. »

Atteso che:

di fronte ad un tema di estrema delicatezza come la mafia e a vicende come le Stragi del 1992-93, pagine nere della storia repubblicana, il Servizio Pubblico ha il dovere di agire con il massimo del rigore e dell'approfondimento prima di produrre i suoi contenuti;

si chiede di sapere:

se ritengono corretto e conforme alle prescrizioni del contratto di servizio in vigore e del T.U. sui doveri dei giornalisti l'operato della trasmissione « *FarWest* »;

quali iniziative intendano adottare al fine di garantire un congruo e completo diritto di replica in caso di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona, come avvenuto per il Dott. Natoli.

(57/511)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

Nella prima puntata del programma « FarWest » del 27 novembre 2023 è stata realizzata un'inchiesta sui rapporti tra il gruppo Ferruzzi e una famiglia mafiosa vi-

cino a Totò Rina – i fratelli Buscemi – alla fine degli anni '80, in collegamento con le cave di marmo di Massa Carrara. Un procuratore di Massa Carrara, Augusto Lama, e l'investigatore che si occupò dell'indagine, l'ex Maresciallo Franco Angeloni, hanno ripercorso la loro indagine raccontando tra l'altro le pressioni politiche per farli desistere. L'avvocato Fabio Trizzino, rappresentante legale di Lucia Borsellino, presente in studio aveva in quella occasione espresso il suo stupore per l'archiviazione dell'inchiesta da parte della Procura di Palermo e per la distruzione delle bobine e dei brogliacci del fascicolo. Questione per altro da lui sollevata nella sua audizione presso la Commissione antimafia in Parlamento. Il servizio 'Cave di Carrara: da Tangentopoli a Cosa Nostra', di una durata complessiva di circa 7 minuti e 30, non fa mai riferimento esplicitamente al Magistrato Natoli. Nel corso del servizio il PM Augusto Lama racconta di come all'epoca dei fatti chiese un ulteriore approfondimento investigativo alla Procura di Palermo da cui però non ricevette mai una risposta, circostanza che lui stesso definisce « un po' strana ». Durante il talk in studio in risposta alla domanda del conduttore Salvo Sottile su chi decise l'archiviazione delle indagini, Fabio Trizzino fa il nome di Gioacchino Natoli due volte. Soltanto in quel momento, Salvo Sottile ribatte il nome di Natoli a beneficio dei telespettatori: « Gioacchino Natoli, uno dei sostituti di Palermo ».

Durante la messa in onda il giudice Natoli tramite un messaggio chiede al conduttore di intervenire per una precisazione. Il conduttore Sottile gli fa presente che la trasmissione è in differita ma si rende disponibile per una sua eventuale replica.

Natoli invia un comunicato alla redazione e inoltre nei giorni precedenti alla terza puntata di *Far West* in cui era previsto un blocco sull'omicidio di Paolo Borsellino, il dott. Natoli acconsente ad essere intervistato dall'inviato del programma Carmine Gazzanni. L'intervista ha luogo il 10 dicembre 2023 a Palermo. Successivamente, ma prima della messa in onda della terza puntata, il Dott. Natoli rifiuta di firmare la liberatoria perché insoddisfatto del montato

dell'intervista realizzata per un totale di circa 2 minuti e 25 secondi su circa 45 minuti di girato. Il dott. Natoli rifiuta inoltre la proposta fatta dal programma di pubblicare su RaiPlay l'integrale dell'intervista. Nella puntata dell'11 dicembre 2023, Salvo Sottile legge una sintesi del comunicato inviato dal Dott. Natoli. Prima della messa in onda della terza puntata, il Dott. Natoli rilascia, verso le 19.00, dichiarazioni alla stampa in cui sostiene che gli era stato « negato lo spazio necessario a smentire con prove documentali l'asse centrale delle false tesi sostenute nella trasmissione già citata ».

Tutto ciò premesso, si fa presente quanto segue:

1. Il giornalista Carmine Gazzanni e il conduttore Salvo Sottile, si limitano a dare conto, mediante pubblicazione del relativo atto, di un ordine di smagnetizzazione di intercettazioni disposto con decreti n. 467/91 – 2/92 e 35/92 – 536/91, effettivamente sottoscritto dal Dott. Gioacchino Natoli in data 25/6/1992.

Il giornalista Carmine Gazzanni, inoltre, dà atto con apposita documentazione dell'ulteriore approfondimento investigativo richiesto, nell'ambito di indagini collegate, da Augusto Lama – allora Sostituto Procuratore a Massa Carrara – alle autorità territorialmente competenti che avrebbero dovuto coordinarsi « con opportuni contatti e informazioni con le Procure Distrettuali dirigenti (Palermo e Firenze) ». Tale ulteriore accertamento investigativo consisteva proprio nelle intercettazioni di conversazioni dei fratelli Buscemi, come peraltro asserito nell'intervista pubblicata su « Il Fatto Quotidiano » dallo stesso Dott. Natoli, il quale conferma di aver disposto la smagnetizzazione delle intercettazioni in oggetto.

I fatti esposti sono attendibili, in quanto supportati da adeguata documentazione, in conformità all'art. 9 lett. « d » del T.U. sui doveri del Giornalista, non potendo risultare, pertanto, in alcun modo lesivi dell'onorabilità del Dott. Natoli.

Peraltro, l'esistenza di una certificazione rilasciata (senza ulteriori precisazioni) dall'Ufficio Intercettazioni attestante la conservazione delle intercettazioni in oggetto presso

gli archivi della Procura di Palermo – come riferito dal Dott. Natoli sempre su « Il Fatto Quotidiano » – non confligge con l'attendibilità e la verità dei fatti suesposti, non costituendo pertanto una omissione essenziale ai fini della ricostruzione degli avvenimenti in questione (in conformità all'art. 9 lett. « g » T.U. sui doveri del Giornalista), soprattutto in ragione del fatto che la mancata distruzione delle bobine è una circostanza indipendente dalla volontà del Dott. Natoli e non confuta l'effettiva esistenza dell'ordine di distruzione emanato in data 25/6/1992.

2. Ciononostante, la richiesta di rettifica da parte del Dott. Gioacchino Natoli durante la puntata dell'11 dicembre 2023 è stata soddisfatta. Il conduttore Salvo Sottile ha dato pubblica lettura delle informazioni fornite dal Magistrato nel proprio comunicato, ripercorrendole sinteticamente ma in modo puntuale ed evidenziandone gli aspetti essenziali.

Appare opportuno precisare, in primo luogo, che l'art. 9 lett. « a » del T.U. dei doveri del Giornalista richiede la rettifica delle informazioni che « si siano rivelate inesatte o errate », non risultando necessaria, a tal fine, anche la pubblicazione dell'evidenza documentale posta a fondamento della comunicazione.

In secondo luogo, le esigenze di programmazione non avrebbero affatto consentito la pubblica lettura dell'intero comunicato, ricco di informazioni tecnico-giuridiche, difficilmente fruibili dalla varietà di telespettatori e di telespettatrici e inadeguate, per l'eccesso di informazioni fornite e per l'inconciliabilità con le tempistiche televisive, a garantire una effettiva possibilità di rivalutazione di quanto esposto nella puntata del 27/11/2023;

3. Quandanche fosse stata data notizia di accuse che avrebbero potuto danneggiare la reputazione e la dignità del Dott. Gioacchino Natoli, Salvo Sottile e la Produzione, al fine di garantire opportunità di replica, in osservanza dell'art. 9 T.U. dei doveri del Giornalista lettera « b » e nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 6 co. 1 del Contratto di servizio, hanno offerto la possibilità al Dott. Gioacchino Natoli di rilasciare un'intervista, garantendone non soltanto l'inseri-

mento di un estratto di circa due minuti e venticinque secondi all'interno del Programma, quanto persino la pubblicazione integrale – della durata di ben quarantacinque minuti circa – sulla piattaforma RaiPlay, come contenuto speciale consultabile liberamente da chiunque.

Tale ultima circostanza comprova la piena tutela del diritto di replica e conferma la totale trasparenza e la completa disponibilità da parte della Produzione, ben al di là degli accordi assunti tra quest'ultima e lo stesso Dott. Gioacchino Natoli. Questi, invero, aveva richiesto espressamente alla Produzione di subordinare la pubblicazione della sua intervista alla ricezione della versione integrale della stessa.

La Produzione ha provveduto, come da accordi, a inviare preventivamente l'intero girato di circa quarantacinque minuti al Dott. Natoli e a trasmettergli, per giunta, dietro sua ulteriore e successiva richiesta non concordata, l'estratto di circa due minuti e venticinque secondi che sarebbe stato inserito nella puntata dell'11 dicembre. Infine, la Redazione ha proposto al Dott. Natoli la pubblicazione integrale della stessa sulla piattaforma RaiPlay, come esposto sopra.

Alla luce della ricostruzione esposta, l'operato della trasmissione « FarWest » risulta corretto e conforme alle prescrizioni del Contratto di Servizio in vigore e del Testo Unico sui doveri dei giornalisti.

GRAZIANO, BAKKALI, PELUFFO, STUMPO – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere – premesso che:

con il presente atto di sindacato ispettivo si intende sollevare all'attenzione dei vertici Rai un episodio che riguarda un prodotto giornalistico, della inviata di Rai-news Valeria Ferrante, su Matteo Messina Denaro;

la questione in particolare riguarderebbe la diffida della legale Lorenza Guttauro, anche nipote del boss Matteo Messina Denaro, rispetto ad una registrazione di una sua conversazione telefonica già andata in onda pochi giorni dopo l'arresto del capo mafia negando di aver dato il consenso alla messa in onda della stessa;

suddetto atteggiamento da parte dell'avvocata Guttadauro sembrerebbe aver creato imbarazzo nella testata del servizio pubblico con il serio rischio di mortificare il lavoro della giornalista e di esporla oggettivamente a pericoli ulteriori per quel che riguarda il suo lavoro.

Si chiede di sapere se i vertici risultino essere a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative intendano assumere al fine di tutelare il lavoro giornalistico della inviata Valeria Ferrante considerata la delicatezza della questione.

(58/521)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

Sul tema, oggetto dell'interrogazione, si evidenzia che la giornalista di Rai News 24, Valeria Ferrante, ha svolto correttamente il suo lavoro all'interno della cornice deontologica che caratterizza il lavoro dei giornalisti del servizio pubblico.

Della vicenda sono al corrente le Direzioni aziendali competenti.

GASPARRI – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:

lo scorso 26 dicembre, durante la trasmissione « Da Natale a Santo Stefano » su Rai 2 è andata in onda una rappresentazione blasfema della Natività messa in scena da Francesco Paolantoni e Biagio Izzo;

si è trattato di una volgare parodia della Sacra Famiglia trasmessa su un canale del servizio pubblico proprio nei giorni in cui il mondo cattolico festeggia la Natività,

per sapere:

se la Rai non ritenga che questa rappresentazione sia stata offensiva e abbia urtato fortemente la sensibilità dei telespettatori, credenti e non solo, e quali iniziative intenda intraprendere in merito.

(59/532)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti*

strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

Lo sketch di Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, svolto all'interno del programma « Da Natale a Santo Stefano », andato in onda su Rai 2 lo scorso 26 dicembre, è un tipo di una performance che rientra nella fattispecie della parodia.

Quello della parodia è uno dei linguaggi maggiormente usati ed efficaci della comicità popolare. Evidentemente più è noto il tema oggetto della parodia, maggiore è la possibilità di generare divertimento. In questo senso sketch e parodie aventi per tema la Natività sono molteplici, dalla celebre Annunciazione de La Smorfia (Troisi, Arena, Decaro) ai monologhi di Gigi Proietti e Carlo Verdone fino a Il Presepe del Trio Marchesini, Solenghi e Lopez.

La performance dello sketch di De Martino, Izzo e Paolantoni non ha probabilmente raggiunto la forza e l'intensità di cotanti maestri, e così il gradimento non è stato unanime, ma certamente li accomuna l'intento e lo spirito di voler fare una comicità leggera e popolare.

Ci rammarichiamo, infine, se qualcuno si è ritenuto offeso e turbato da qualche battuta.

BERGESIO, CANDIANI, BISA, MACCANTI, MINASI, MURELLI – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere – premesso che:

Giovanna Pedretti, titolare della pizzeria « Le Vignole » di Sant'Angelo Lodigiano, è stata ritrovata priva di vita nella serata di domenica 14 gennaio;

nei giorni scorsi era stata al centro delle cronache per la sua risposta ad una recensione di un cliente che si diceva scontento per aver mangiato accanto ad alcune persone gay e a un ragazzo disabile. Un commento la cui veridicità era però poi stata messa in dubbio, in particolare dall'*influencer* Lorenzo Biagiarelli;

le considerazioni dell'*influencer* vengono poi rilanciate da Selvaggia Lucarelli scatenando in questo modo una gogna mediatica ai danni della sig.ra Pedretti: sulla pagina Facebook della pizzeria, infatti, ol-

tre ai messaggi di sostegno, iniziano ad arrivare gli attacchi, anche molto feroci;

Biagiarelli, infine pubblica un nuovo post sulla questione, spiegando di aver telefonato alla proprietaria del locale e di averla incalzata con le sue domande alle quali la stessa non avrebbe saputo rispondere;

negli ultimi due giorni, la sig.ra Pedretti era stata nuovamente intervistata per avere spiegazioni al riguardo, anche in un servizio al Tg3, nel quale aveva più volte negato di aver creato appositamente la recensione;

il servizio del Tg3 su questi accadimenti, in particolare, è stato condotto dall'inviato con tono inquisitorio e poi montato lasciando volutamente credere che il presunto commento contro gay e disabili fosse stato artatamente preordinato a meri scopi pubblicitari;

Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli sono due volti noti della programmazione Rai: il primo influencer di cucina, nel programma « È sempre mezzogiorno », la seconda, influencer e ospite fissa del programma « Ballando con le Stelle »;

la sig.ra Lucarelli non è nuova a invettive e scontri tanto sui social network quanto in trasmissione: un ragazzo mutilato da uno squalo, una pizzaiola sospettata di una recensione *fake*;

in questa sede non si mette in discussione il diritto degli influencer di sostenere anche fermamente le proprie idee, ma è del tutto inaccettabile l'utilizzo di toni ed espressioni non appartenenti ad una trasmissione del servizio pubblico;

così come possano essere usati un padre morto e una dolorosa storia familiare per ferire il Presidente del Consiglio, ma si omaggia la star di Hollywood che scappa dal processo a Matteo Salvini;

sul punto si ricorda che la Presidente Mariella Soldi, recentemente in un caso che aveva visto coinvolto un giornalista invitato presso un congresso di partito, aveva molto opportunamente osservato che

« un giornalista del servizio pubblico debba garantire un atteggiamento sempre equidistante, a prescindere dal contesto in cui opera » e che più in generale « gli operatori dell'informazione Rai sono richiesti di esercitare la propria professione nel segno del pluralismo e dell'imparzialità, essenziali per aiutare il cittadini a formarsi un'opinione libera da pregiudizi, a massimo vantaggio della democrazia e del Paese »;

ai sensi dell'articolo 6 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di principi generali di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, l'attività dell'informazione radiotelevisiva è tenuta a garantire sempre « la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni », ed è fatto espresso divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni;

la vicenda in oggetto contrasta altresì con gli obblighi di contratto cui è soggetta la Rai, ai sensi dell'articolo 6 del Contratto di servizio 2018-2022, in materia di informazione, che impongono alla società di « improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e sociali », e di assicurare la « presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti » -:

se non ritenga incompatibile con la cornice normativa e contrattuale riportata in premessa il servizio andato in onda sul Tg3;

secondo quali prescrizioni del contratto di servizio in vigore vengono scelti personaggi come quelli di cui in premessa quali ospiti di importanti e seguite trasmissioni del servizio pubblico radiotelevisivo;

se gli *influencer* Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli siano destinatari di un

trattamento economico, a quanto ammonti l'importo complessivamente percepito e/o maturato da ciascuno di essi dal 1° gennaio 2023 ad oggi e come siano stabilite le condizioni contrattuali, anche con riferimento al fatto se vi sia una contrattualizzazione per singola puntata o relativa ad una pluralità di apparizioni.

(60/538)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

Nella realizzazione del servizio del Tg3 sono state osservate le regole deontologiche. Il contenuto del servizio lasciava ampio spazio al dubbio, fornendo all'intervistata l'occasione/opportunità di ribadire la propria versione dei fatti a più riprese e lasciandole l'ultima parola nel servizio per dire che « assolutamente no », non aveva creato lei la recensione. Le veniva offerta anche la possibilità di replicare alle accuse, avanzate da altri, su una presunta finalità pubblicitaria del suo comportamento. Inoltre, il luogo della conversazione è stato scelto dall'intervistata, fuori dalla pizzeria, dove ha accompagnato l'inviato per tornare con calma sull'argomento, così manifestando la volontà di chiarire i fatti. Il primo giorno era stata lei stessa, contattata telefonicamente, a dare appuntamento al giornalista in pizzeria, il secondo giorno l'inviato è tornato da lei dopo due telefonate, la seconda delle quali partita proprio dalla signora Pedretti che chiedeva di fare alcune correzioni rispetto a quanto detto nella prima.

Fino alla tragica notizia della morte di Giovanna Pedretti, la messa in onda del servizio non aveva generato commenti negativi sui social dove erano stati postati i servizi, né la redazione aveva ricevuto mail, lettere o telefonate di protesta.

Per quanto concerne gli influencer Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si precisa quanto segue.

La Sig.ra Selvaggia Lucarelli, nel corso del 2023, è stata impegnata – su richiesta della Direzione Intrattenimento Prime Time – con un contratto di scrittura artistica a titolo oneroso per tutte le dieci puntate del

programma « Ballando con le stelle » (18ª edizione), realizzato in appalto parziale con la Ballandi Spa, dove ha svolto il ruolo di « giudice » della gara di ballo (che svolge sin dal 2016, quando è entrata a far parte del cast fisso di tale programma). Si tratta dunque di un contratto, stipulato direttamente con Rai, che ha come oggetto questa specifica produzione e non prevede altri impegni.

Il contratto prevede la clausola standard del Codice Etico Rai a cui devono attenersi tutti i collaboratori e l'obbligo di rispettare le norme e i principi che regolano il servizio pubblico radiotelevisivo.

Le dichiarazioni della Lucarelli sono state rese quando il rapporto contrattuale con Rai era scaduto.

Nel corso del 2023 ha anche preso parte in qualità di « invitata » a singole puntate di altri programmi, quali « Che sarà », « Domenica in », tramite singoli contratti stipulati direttamente con Rai, oltre alla partecipazione come ospite nel programma « Da noi a ruota libera » che è stata resa nell'ambito del contratto di appalto parziale stipulato tra la nostra Azienda e la Endemol, che provvede all'individuazione e contrattualizzazione degli ospiti VIP (previa intesa con la competente struttura editoriale Rai).

L'impegno del Sig. Lorenzo Biagiarelli per il programma « È sempre mezzogiorno », invece, è reso e disciplinato nell'ambito del contratto di appalto parziale stipulato tra la nostra Azienda e la Stand by Me srl (cotitolare con Rai dell'omonimo format), e da quest'ultima contrattualizzato per tutte le 188 puntate dell'attuale edizione 2023/2024 quale componente del cast fisso del programma (come per le precedenti edizioni 2022/2023 e 2021/2022).

Per completezza, nel corso del 2023, il medesimo ha preso parte in qualità di « invitato » a singole puntate di altri programmi, quali « Ci vuole un fiore », « Stasera c'è Cattelan su Rai Due », « Macondo » e « Cartabianca », tramite singoli accordi stipulati direttamente con Rai, oltre alle ospitate a titolo gratuito nei programmi « Uno mattina in famiglia » e « Che sarà ».

FILINI, MONTARULI, BERRINO, CARAMANNA, KELANY, LISEI, MARCHE-SCHI, MIELI, NASTRI, SBARDELLA,

SATTA, SPERANZON – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere, premesso che:

nella puntata dell'8 ottobre 2023, la trasmissione televisiva Report, su Rai 3, manda in onda un servizio a firma di Giorgio Mottola dal titolo «La Russa Dynasty», nel quale si propone di ricostruire le origini che sarebbero alla base del potere e della ricchezza della famiglia dell'attuale Presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa;

nel tratteggiare i contorni della questione, tra l'altro, viene intervistato un ex Colonnello dei Carabinieri, Michele Riccio, il quale racconta di aver saputo da un suo informatore mafioso che Cosa nostra, nel 1994, avrebbe dato indicazione di votare per Forza Italia e per Antonino e Vincenzo La Russa. Preme rilevare che già in sede di celebrazione del noto processo sulla cosiddetta «Trattativa Stato-Mafia», il testimone intervistato è giudicato inattendibile dalla magistratura, come, peraltro, riportato da *Il Giornale* il 10 ottobre 2023;

premessi, altresì, che:

nella puntata del 14 gennaio 2024, Report trasmette un servizio, sempre a firma di Giorgio Mottola, dal titolo «Mafia a tre teste», il cui obiettivo è quello di mettere in luce i rapporti che intercorrerebbero tra esponenti in vista di Fratelli d'Italia – che attualmente ricoprono incarichi al Governo e nelle Istituzioni europee – e le cosche mafiose;

nell'affrontare il tema, tra gli intervistati, compare il pentito di Camorra Nunzio Perrella, il quale rivela un presunto legame tra Franco Meloni – padre del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni – e il boss camorrista Michele Senese, con cui avrebbe avuto un incontro a Nettuno nel 1992. Nondimeno, il pentito intervistato è considerato non attendibile da ben due magistrati, ossia l'ex Procuratore nazionale antimafia di Bologna Roberto Pennisi e l'ex Procuratore capo di Brescia Sandro Raimondi, come svela un documento pubblicato da *Il Giornale* il 16 gennaio 2024;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 6 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di principi generali di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, l'attività dell'informazione radiotelevisiva è tenuta a garantire sempre «la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni», ed è fatto espresso divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni;

la vicenda in oggetto sembrerebbe in contrasto con gli obblighi di contratto cui è soggetta la Rai, ai sensi del Contratto di servizio, in materia di informazione, che, tra l'altro, impone alla società di assicurare la «presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti»;

si chiede di sapere:

se i vertici dell'Azienda siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se non ritengano incompatibile con la cornice normativa e contrattuale e con i requisiti, i compiti e i criteri del servizio pubblico il fatto che la trasmissione televisiva Report abbia ripetutamente utilizzato testimoni di giustizia giudicati inattendibili dalla magistratura, peraltro senza darne contezza al pubblico;

se non ritengano che i servizi esposti in premessa gettino discredito su una trasmissione di inchiesta così rilevante per la Rai, come lo è Report;

quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di garantire il rispetto degli obblighi contenuti all'articolo 6 del contratto di servizio Rai 2018-2022.

(61/539)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti

strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

La redazione di Report ha svolto le inchieste oggetto dell'interrogazione avvalendosi – ai fini del confezionamento dei servizi – di prove documentali e fonti ritenute attendibili dalla magistratura sui temi in discussione, in coerenza con la propria natura di trasmissione giornalistica d'inchiesta.

La redazione ha operato nel rispetto dei principi che animano il servizio pubblico e della cornice normativa vigente oltre che di quanto previsto dal Contratto di servizio 2018-2022.

Con riferimento ai due profili specificamente oggetto dell'interrogazione, ossia l'utilizzo a fini di giornalismo d'inchiesta – specie alla luce di quanto riportato dagli articoli pubblicati su il Giornale il 10 ottobre 2023 (« Il metodo Report contro La Russa ») e il 16 gennaio 2024 (« Ipocrisia rossa. I pm: L'accusatore del papà di Giorgia è inattendibile ») – delle dichiarazioni rese (i) dal pentito di mafia Luigi Ilardo all'ex Colonnello dei Carabinieri, Michele Riccio, su Antonino e Vincenzo La Russa; (ii) dal pentito di camorra Nunzio Perrella su tale « Franco » poi indentificato in Francesco Meloni, si trasmette la risposta della Direzione Approfondimento ove sono esposti gli elementi di contesto (personale, storico e geografico) indispensabili per poter apprezzare il valore a fini giornalistici delle dichiarazioni utilizzate dalla redazione di Report.

Si precisano due elementi.

In merito al servizio « La Russa Dinasty », i fatti menzionati nell'interrogazione parlamentare riguardano le dichiarazioni rese da Michele Riccio nei confronti del generale dei Carabinieri Michele Mori rispetto al mancato arresto di Berardo Provenzano; il 17 luglio 2013 il Tribunale di Palermo ha assolto Mori dalle accuse. In relazione alle dichiarazioni rese su Mori, Riccio è stato sottoposto a indagini per calunnia e il procedimento è stato archiviato.

Infine, in relazione al servizio « Mafia a tre teste », come indicato nell'articolo de il Giornale, le dichiarazioni rese nel 2017 da Nunzio Perrella ai magistrati di Brescia e Bologna riguardano un'unica indagine aperta

dinanzi alla Procura di Brescia (non anche alla Procura di Bologna).

ORRICO – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere – premesso che:

lo scorso 7 gennaio il programma « Mi manda Rai 3 », che si occupa di approfondimenti e di inchieste sulle problematiche e le contraddizioni del Paese, non è andato in onda nell'area del Trentino;

alle ore 9,00, orario di inizio della predetta trasmissione, il collegamento si staccava e veniva diffuso un vecchio servizio di argomento musicale;

nella data suindicata era invece prevista la messa in onda, all'interno di « Mi manda Rai 3 », di un servizio riguardante la questione degli orsi presenti nella provincia di Trento;

il tema degli orsi, reintrodotti con successo nel territorio in questione, e della fauna selvatica in generale è attuale e molto sentito dai cittadini del Trentino;

il disservizio è stato denunciato dai residenti e dall'Ente nazionale protezione animali;

quali tempestive iniziative di competenza intendano adottare i vertici Rai per evitare che una tale circostanza abbia a ripetersi e garantire che la fruizione del servizio pubblico televisivo venga assicurata in maniera uniforme su tutto il territorio italiano.

(62/540)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

In via preliminare, è opportuno far presente che non si è verificato alcun disservizio rispetto a quanto segnalato. Infatti, ogni domenica mattina, dalle ore 9:00 alle ore 10:00, la programmazione regionale mattutina avviene, alternativamente, da Bolzano con « Passpartù – L'Alto Adige in tv », contenente varie trasmissioni, e la domenica

successiva da Trento con « Terra di Montagne », generalmente monotematica.

I suddetti contenitori vengono trasmessi in entrambe le province, inserendosi sulla frequenza del canale nazionale di Rai 3 e sono poi replicati la sera alle ore 22:30 circa.

Infine, ad integrazione, è possibile rivedere la puntata del 7 gennaio 2024 sulla piattaforma RaiPlay (dopo essersi registrati) cercando il programma « Mi manda Rai Tre » e selezionando la predetta puntata, in alternativa la puntata è disponibile al seguente link <https://www.raiplay.it/video/2024/01/Mi-manda-Raitre---Puntata-del-07012024-6ef68ad4-6ddb-48a9-9848-5e8271c30a76.html>.

BEVILACQUA, CAROTENUTO, RICCIARDI – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:

fonti di stampa riportano che il Sen. Maurizio Gasparri avrebbe protestato con i vertici Rai e con gli autori del programma « Avanti Popolo ! » a seguito delle dichiarazioni rilasciate, durante la puntata del medesimo programma in data 9 gennaio 2024 dal Sen. Matteo Renzi contro il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e per la scelta della foto dello stesso Ministro, mostrata durante il programma. Il Sen. Gasparri avrebbe dunque richiesto la messa in onda di una « puntata riparatrice » alla quale doveva inizialmente partecipare personalmente, per poi cedere il posto proprio al Ministro Tajani: l'intervista allo stesso, infatti, è prevista per la sera di oggi, martedì 23 gennaio 2024;

inoltre, le medesime fonti di stampa riportano che il Sen. Gasparri avrebbe chiesto di partecipare, sempre in ottica « riparatoria », ad altri due programmi della Rai, ovvero « Agorà Weekend » e « Che Sarà », nelle immediate vicinanze alla messa in onda della puntata del programma « Report » del 21 gennaio 2024. Come noto, tale puntata continuava ad approfondire il tema relativo alla presidenza, da parte dello stesso Sen. Gasparri, di una società di cybersecurity, circostanza non dichiarata al Senato. Si trattava della seconda puntata sul tema,

dopo quella trasmessa in data 3 dicembre 2023, che già aveva determinato reazioni e attacchi da parte del Sen. Gasparri nei confronti del programma e del suo conduttore, Sigfrido Ranucci;

mentre la partecipazione al programma « Agorà Weekend » si sarebbe concretizzata nella mattina di sabato 20 gennaio 2024, la Rai avrebbe rifiutato la partecipazione del Sen. Gasparri al programma « Che Sarà »,

si chiede di sapere:

se confermano le richieste da parte del Sen. Gasparri di essere ospite in ben tre programmi Rai in un arco ristretto di tempo, quale reazione alla messa in onda della seconda puntata del programma « Report » di indagine sulla sua presidenza di una società di cybersecurity, se l'azienda possa garantire senza alcun dubbio che le ospitate del senatore Gasparri successive alla citata puntata di Report siano avvenute nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale ed editoriale dei conduttori e, in caso affermativo, quali iniziative intenda intraprendere per tutelare l'indipendenza del servizio pubblico e quale giudizio ritenga di esprimere sulle reiterate minacce di denuncia che il senatore Gasparri ha espresso nei confronti dell'azienda stessa.

(63/555)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che, all'interno della più vasta offerta Rai, i programmi di approfondimento sono improntati a canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità e indipendenza in linea con quanto previsto dalla normativa e dal Contratto di Servizio vigente.

In questo quadro vanno considerati gli inviti fatti al Sen. Maurizio Gasparri, Presidente del Gruppo di Forza Italia al Senato, dalle redazioni e dalla parte autoriale dei rispettivi programmi « Agorà Weekend, » il giorno 21 gennaio 2024, e « Avanti Popolo ! » nella puntata del successivo 23 gennaio, che

hanno appunto selezionato temi e ospiti in piena autonomia decisionale e in funzione esclusivamente della propria linea editoriale.

CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere – premesso che:

nella puntata dell'11.01.2024 del programma televisivo « Agorà », trasmesso su Rai 3 e condotto dal giornalista Roberto Incicchi, durante un dibattito in cui gli esponenti politici dei diversi schieramenti presenti in studio hanno espresso civilmente le proprie opinioni e posizioni sui temi proposti, il Sindaco di Terni, Sig. Stefano Bandecchi, si è rivolto nei confronti dell'Onorevole Anna Laura Orrico con le seguenti gravi espressioni « La signora va abbattuta », « Lei è la dimostrazione palese che la pace si fa solo con le armi », « il fatto che lei è una donna non me ne può fregà de meno », « impari l'educazione e stia in silenzio », « deve stare in silenzio » « Lei è una parlamentare per caso. Guardi 5 anni, le voglio regalare l'orologio, dopodiché se ne va a casa », « Ne ho visti di parlamentari e cercano lavoro tutti i giorni », « Impari il silenzio »;

nemmeno al termine della puntata, allorché il conduttore ha chiesto al Sig. Bandecchi di scusarsi con l'Onorevole Orrico, il Sindaco di Terni si è ravveduto in alcun modo né ha posto riparo alle gravi espressioni utilizzate;

il Sig. Bandecchi non è peraltro nuovo a questi episodi, ed anzi nei giorni successivi alla puntata del programma Agorà, in Consiglio Comunale, ha proferito parole sconvolgenti nei confronti delle donne, riprese da tutti i quotidiani nazionali e non solo, che hanno condotto l'Assemblea legislativa dell'Umbria ad approva all'unanimità una mozione di censura nei suoi confronti; posto che tra i principi cardine dell'offerta di servizio pubblico sanciti dal contratto di servizio in vigore (cfr. art. 2) vi sono quelli del rispetto della persona, della convivenza civile, del contrasto ad ogni forma di violenza oltreché quello di superare gli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parità e di

rispettare l'immagine e la dignità della donna anche secondo il principio di non discriminazione;

ritenuto che:

il Sig. Bandecchi, con il comportamento tenuto durante la diretta del programma televisivo Agorà, ha violato ogni basilare regola di rispetto della persona e di convivenza civile, usando violenza verbale in offesa non soltanto dell'Onorevole Orrico ma di tutte le donne e delle Istituzioni;

il Sindaco di Terni ha, dunque, evidentemente violato e mortificato i principi prefissati dell'offerta di servizio pubblico e ha irrimediabilmente danneggiato la stessa trasmissione Agorà, la Rai e, soprattutto, ai cittadini, che non meritano certo di assistere a simili comportamenti in programmi della società concessionaria del servizio pubblico.

si chiede di sapere quali iniziative intendano adottare al fine di garantire il rigoroso rispetto dei principi cardine dell'offerta di servizio pubblico sanciti dal contratto di servizio in vigore (cfr. art. 2), tra cui il rispetto della persona, della convivenza civile, del contrasto ad ogni forma di violenza oltreché il superamento degli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parità e di rispettare l'immagine e la dignità della donna anche secondo il principio di non discriminazione;

in particolare, se non intendano scongiurare la violazione dei suindicati principi impedendo che soggetti notoriamente in contrasto con i canoni del servizio pubblico, e della convivenza civile, come il Sig. Bandecchi, possano essere invitati come ospiti nei programmi delle principali reti nazionali.

(64/567)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che, in linea con quanto previsto

dal vigente Contratto di Servizio, la Rai è da sempre impegnata per un'informazione esauriente e completa sui temi e sulle questioni di genere, per una rappresentazione rispettosa e non stereotipata della figura femminile e nel più attivo contrasto verso ogni forma di violenza contro le donne.

Quanto avvenuto nel corso della puntata di Agorà del giorno 11 gennaio u.s., ricostruito in dettaglio nell'interrogazione in oggetto, è stato innanzitutto prontamente stigmatizzato in diretta, nella sua gravità, dallo stesso conduttore Roberto Inciocchi e successivamente la redazione e il gruppo autoriale non hanno più invitato in trasmissione Stefano Bandecchi. Quanto dichiarato dal Sindaco di Terni ha oggettivamente recato danno sia allo svolgimento del dibattito in studio che all'immagine di un programma – quale Agorà – che si è sempre distinto sulle tematiche di genere, nei toni, nei servizi e nella composizione dei parterre.

BAKKALI, GRAZIANO, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere – premesso che:

negli ultimi giorni tg e testate *on line* a partire da quelle del servizio pubblico si sono occupate dell'abbandono di un neonato da parte di una donna presso il pronto soccorso dell'ospedale di Aprilia;

le immagini trasmesse « in esclusiva » dal Tg1 e poi da Rainews e successivamente dalle altre testate, anche per la modalità attraverso la quale sono state mandate in onda sono risultate lesive delle norme riguardante la privacy e anche delle basilari regole deontologiche che riguardano la professione giornalistica;

sudette immagini ritraggono una donna in un assoluto momento di fragilità umana e per questo sono altamente impattanti per quanto concerne la dignità stessa della donna;

in merito, proprio in ragione delle argomentazioni richiamate in premessa, è intervenuta addirittura l'Autorità garante per la protezione dei dati personali invi-

tando i media ad astenersi dalla ulteriore diffusione delle immagini richiamando al rispetto delle regole deontologiche e di *privacy*;

il servizio pubblico avrebbe dovuto essere di esempio in una vicenda come quella in oggetto e invece nell'esercitare il doveroso diritto/dovere di informare non ha rispettato le previste regole di ingaggio mortificando anch'esso la dignità della donna.

si chiede pertanto di sapere per quali ragioni il servizio pubblico, sul caso in questione, non ha rispettato le più basilari regole deontologiche e di *privacy* e quali iniziative intenda conseguentemente assumere affinché tali episodi non si ripetano coniugando dovere di cronaca con tutela della dignità delle persone.

(65/568)

DE CRISTOFARO – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:

telegiornali e testate *on line* hanno pubblicato il video delle telecamere di sicurezza in cui una donna abbandona un neonato davanti al Pronto soccorso di Aprilia;

l'Ordine nazionale dei giornalisti ha espresso sconcerto per il servizio del TG1 RAI in cui sono state mandate in onda le immagini delle telecamere di sorveglianza che mostravano il momento in cui una donna, entrata in ospedale con una carrozzina, abbandonava il suo bimbo. Nelle immagini trasmesse dalla Rai si vede chiaramente il volto della donna. Le stesse immagini sono state poi pubblicate anche da altre testate.

Considerato che,

Le immagini si pongono in evidente contrasto con le disposizioni della normativa *privacy* e delle regole deontologiche relative all'attività giornalistica, le quali – pur salvaguardando il diritto/dovere di informare la collettività su fatti di interesse pubblico – prescrivono agli operatori dell'informazione di astenersi dal pubblicare

dettagli relativi alla sfera privata di una persona.

Si chiede di sapere,

se il servizio pubblico fosse e sia oggi consapevole della grave violazione della privacy che è stata così operata, oltremodo lesive della dignità della donna, in un momento di particolare fragilità;

se e quali iniziative il Presidente e l'Amministratore delegato intendano mettere urgentemente in atto per rispettare le disposizioni vigenti in materia di privacy e quali misure intendano adottare per evitare la diffusione di ulteriori immagini della donna e per evitare che questo possa riaccadere in futuro.

(66/570)

RISPOSTA. — *Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, si forniscono i seguenti elementi sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.*

Innanzitutto, occorre osservare come l'attività giornalistica, per propria natura, sia fatta di scelte e bilanciamenti; ogni giornalista è consapevole che il diritto, costituzionalmente garantito, di libertà di informazione e di pensiero si pone sullo stesso piano di altri diritti di rilevanza costituzionale, quali il diritto alla riservatezza e il diritto alla reputazione e dignità personale. La decisione se pubblicare, o meno, una notizia o un'immagine, dunque, involge valutazioni umane e giuridiche, prima ancora che professionali: valutazioni certamente difficili, in alcuni casi più di altri, e ovviamente suscettibili anche di errore.

Nel lavoro di bilanciamento e valutazione di posizioni a volte contrapposte, il diritto di cronaca può dirsi legittimamente esercitato se l'autore del servizio adotti il così detto «decalogo del giornalista». Decalogo in virtù del quale la verità oggettiva (o anche solo putativa) della notizia, l'interesse pubblico all'informazione e la continenza, ossia la forma «civile» dell'esposizione dei fatti, consentono di reputare «scriminato» il comportamento, pure in ipotesi astrattamente illecito, di chi divulghi informazioni

lesive dell'altrui reputazione e dignità personale.

Con riguardo al video trasmesso, fermo il requisito della verità, sussisteva certamente un interesse pubblico a conoscere i fatti che ne costituivano oggetto, come pure appare indubitabile che l'informazione in esso contenuta sia stata offerta in modo sintetico, obiettivo, financo «sensibile» e rispettoso della (presunta) mamma in alcune espressioni riportate dalla giornalista nel servizio. In particolare, la redazione del TG1 si è preoccupata di verificare preventivamente e attentamente che la qualità delle immagini, l'inquadratura dall'alto, la posizione assunta dalla donna, nonché la circostanza che la stessa fosse coperta anche sul capo e con una mascherina (dettagli riferiti puntualmente dalla giornalista nel suo servizio), rendevano la protagonista delle immagini non identificabile né riconoscibile.

Tale circostanza ha reso superfluo procedere con l'oscuramento delle relative immagini, costituendo un'immagine dato personale, suscettibile di tutela ai fini della normativa in tema di privacy, se e in quanto essa identifichi o renda identificabile la persona ritratta (art. 4, par. 1, n. 1, Regolamento UE, n. 679/2016). Il principio è indiscusso: lo stesso Garante, in un proprio parere (Parere 4/2007, del 20 giugno 2007, WP 136), ha chiarito che costituiscono dati personali «le immagini filmate da un impianto di videosorveglianza», esclusivamente «nella misura in cui le persone riprese siano riconoscibili». Ed anche la giurisprudenza pronunciata in argomento ha riconosciuto che «l'identificazione o l'identificabilità della persona fisica è presupposto necessario per poter parlare di dato personale» (App. Messina, 24 luglio 2023, n. 669). In ragione di tale non identificabilità (confermata informalmente in quelle ore dagli stessi investigatori che indagavano sul gesto: non a caso, ad oggi la donna ripresa nel video non è stata rintracciata dai carabinieri), le immagini diffuse — relative a un evento accaduto in pubblico, circostanza che dunque in ogni caso ne avrebbe consentito la trasmissione ai sensi dell'art. 97 — restituivano una scena impersonale, idonea a far emergere, con una rilevante carica emotiva

ma anche con tutta la forza dell'obiettività, un tema di sicura rilevanza sociale e già trattato in casi analoghi. D'altra parte, un fatto di cronaca, con immagini di rilevante impatto, può aiutare a fare riflettere e anche discutere l'opinione pubblica, consentendo l'esercizio di quel dovere del giornalista che risiede anzitutto nel « dare notizie », anche le più scomode.

Sono state, allora, proprio tali considerazioni – circa la non identificabilità della donna ripresa e la sicura rilevanza sociale delle immagini – a determinare la valutazione circa la possibilità di mandare in onda il filmato. Analoghe valutazioni, peraltro, sono state condivise dalle maggiori testate giornalistiche nazionali, le quali hanno pubblicato quelle medesime immagini con identiche modalità (come riportato correttamente nella nota del Garante), senza operare – almeno sino all'inizio delle contestazioni e delle polemiche – alcun intervento « tecnico » sul video diffuso.

E c'è di più. Nel proteggere la donna (che non era riconoscibile) e il bambino (mai inquadrato) ci si è preoccupati anche di proteggere tutte le altre persone riprese dal video delle telecamere di sorveglianza acquisite dai carabinieri, facendo appositi tagli e chiedendo preventivamente alle persone riprese nel video la possibilità di trasmettere la loro immagine.

Occorre ulteriormente precisare che nonostante sussistessero, alla luce delle ragioni sopra esposte, gli elementi necessari per consentire la trasmissione del filmato, preso atto dell'animosità delle polemiche sollevate dal servizio ed al solo fine di evitare che si alimentassero ulteriori discussioni, ci si è immediatamente attivati presso i referenti aziendali dell'area Digital (Rai Play e Rai News) per la rimozione delle immagini in questione dalle piattaforme riferibili alla Rai, così da interromperne tempestivamente la diffusione. L'eventuale portata offensiva del filmato è stata dunque eliminata per effetto di tale rimozione. D'altra parte, nel caso in questione, la rimozione è assimilabile ad una rettifica ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, dal momento che il preteso errore sarebbe consistito proprio nella messa in onda di immagini che in

ipotesi era opportuno non trasmettere. E quindi, se anche si volesse individuare una qualche leggerezza nella pubblicazione del filmato (comunque inidonea, come detto, ad assurgere a condotta illecita), si dovrebbe allora riconoscere che con la rimozione delle immagini vi è stata quella correzione dell'errore indicata dall'art. 4 delle regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, allegate al Testo Unico dei doveri del giornalista. Un concetto, quest'ultimo, espresso chiaramente dallo stesso Ordine dei giornalisti del Lazio in una delibera del novembre 2023.

E ancora. All'indomani delle polemiche emerse intorno all'opportunità di pubblicare il video, il Direttore del TG1 si è prontamente attivato in redazione con l'obiettivo di aumentare per il futuro le cautele poste a presidio della pubblicazione di filmati ed immagini. Per un verso, infatti, ha parlato con membri del comitato di redazione al precipuo fine di sollecitare tutti i giornalisti ad usare la massima attenzione nella diffusione di immagini relative a soggetti coinvolti in fatti di cronaca. Dunque, con una comunicazione interna trasmessa a tutti i redattori, è stato ribadito l'invito al rispetto dei principi deontologici e, più in generale, delle regole di condotta che governano lo svolgimento dell'attività giornalistica quotidiana. Il tutto, nel tentativo di sensibilizzare ulteriormente i giornalisti e le redazioni al più stretto rigore nella pubblicazione di contenuti in possibile conflitto con il diritto alla riservatezza.

Da ultimo, non si può non dare conto della personale quotidiana attenzione del TG1 nel prevenire la violazione di diritti altrui e nella gestione dei temi « sensibili »: non a caso, la trasmissione di volti e immagini « blurati » di minori e non solo (anche quando altre testate non avvertono la medesima sensibilità) è sempre oggetto di verifiche meticolose. Ciò che costituisce la testimonianza più alta dell'idea di servizio pubblico, esercitato nel rispetto delle persone riprese e degli spettatori.

VERDUCCI, NICITA, BAKKALI, FURLAN, GRAZIANO – Alla Presidente e al-

l'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:

secondo quanto si apprende dagli organi di stampa la storica sede della Rai di viale Mazzini verrà ufficialmente ristrutturata, come previsto dal nuovo piano industriale 2024-2026 recentemente approvato dal consiglio di amministrazione. I lavori, finalizzati anche allo smantellamento definitivo dell'amianto, dovrebbero iniziare nel 2025 e concludersi nell'arco di circa due anni, comportando il trasferimento temporaneo di circa duemila lavoratori in vari uffici presso il centro Tim di via Oriolo Romano, sulla Cassia;

se effettivamente attuato, questo trasferimento determinerà inevitabilmente delle pesanti ripercussioni sui dipendenti: in termini logistici, gestionali e di conciliazione vita lavoro, che non possono essere ignorate. Appare inoltre evidente che la sede Tim risulta dislocata in una zona molto distante, sia dall'insediamento di viale Mazzini che dagli altri cespiti che, sembrerebbe, verranno mantenuti (via Asiago, via Teulada, ecc.). Il che comporterà, come sottolineano le Rappresentanze sindacali unitarie Rai dell'« Editoriale-Staff di Roma »: « una necessaria movimentazione di beni e persone – sia nei due cicli di traslochi che nella ordinarietà – piuttosto complessa e affidata alla flotta aziendale, ai taxi e ai mezzi privati. In un mondo che va in una direzione tesa a promuovere la mobilità sostenibile nelle aziende, la Rai rischia di tornare indietro »;

il trasferimento temporaneo dei lavoratori di viale Mazzini presso la suddetta sede Tim potrebbe avere ricadute negative anche, per esempio, sulla mobilità interna dei dipendenti che, non è da escludere, troverebbero più appetibili le sedi centrali collegate a servizi più accessibili;

altra ricaduta potrebbe interessare le nuove assunzioni, che in buona parte potrebbero risultare disincentivate da una eccessiva distanza della sede temporanea;

non andrebbero inoltre trascurate altre possibili problematiche, come la coabitazione con il personale Tim attualmente

insediato nel centro di via Oriolo Romano, e i potenziali aggravati di costi connessi alla ristrutturazione e consistenti nello smontaggio, nell'immagazzinamento e nel rimontaggio degli arredi – nel frattempo divenuti obsoleti – per il *desk sharing*, in una nuova sede rinnovata e bonificata.

Considerato che,

gli effetti producibili attraverso un previsto trasferimento di migliaia di lavoratori Rai in una collocazione obiettivamente distante rischiano di essere non sostenibili e di creare fortissimi disagi;

si chiede di sapere:

quali sono stati i criteri e i motivi che hanno condotto alla scelta della sede di via Oriolo Romano e perché non si è optato, al contrario, per una collocazione più centrale o semi-centrale, più facilmente raggiungibile, nell'area urbana di Roma Capitale;

se sono state effettivamente valutate tutte le possibilità nell'ambito dell'indagine di mercato che ha preceduto l'individuazione dell'immobile destinato ad ospitare temporaneamente i lavoratori Rai;

se è stata valutata adeguatamente la collocazione di via Oriolo Romano, raggiungibile attraverso via Cassia Nuova, una strada notoriamente ad elevato rischio incidenti e frequentemente intasata dal traffico, requisiti che non potevano sfuggire durante la fase di indagine di mercato;

se la Rai intenda responsabilmente aprire un tavolo di confronto con le rappresentanze sindacali a tutela e garanzia dei lavoratori cui non può essere negato il diritto di essere rappresentati nella gestione di questa transizione non certo esente da problematiche ignorabili.

(67/574)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.*

Come previsto dal Piano Immobiliare approvato dal Consiglio di Amministrazione

Rai nel luglio 2022, sono in corso le attività propedeutiche al progetto riqualificazione della sede della Direzione Generale Rai di Roma Viale Mazzini 14, ed in particolare la ricerca di un « immobile polmone » da condurre in locazione per tutta la durata dei lavori, il cui inizio è previsto nel 2025, per poi terminare entro il 2030.

A tale scopo, nel mese di giugno 2023 è stato pubblicato un « Invito a manifestare interesse per immobili da locare in Roma » sul sito internet www.immobili.rai.it e sui principali quotidiani nazionali.

L'indagine di mercato, seppure non vincolante, ha il fine di contrattualizzare ed allestire uno o più immobili ubicati nel territorio di Roma Capitale, dove poter trasferire temporaneamente gli uffici della Direzione Generale ed eventualmente altri uffici. Il fabbisogno indicato nell'avviso è di 25.000 mq di superficie, per la sistemazione di circa 1.000 postazioni di lavoro, su cui si alternerà in desk sharing un bacino totale di 1.500 addetti, provenienti dalla Sede di Viale Mazzini e da altre sedi distaccate.

Gli immobili oggetto della ricerca dovranno avere una tipologia e una destinazione d'uso idonea per uffici direzionali ed operativi, e la localizzazione nell'area urbana di Roma Capitale, all'interno del Grande Raccordo Anulare, con preferenza per le zone centrali o semicentrali dei quadranti Nord della città.

Lo scopo è quello di un'esplorazione del mercato immobiliare locale più ampia possibile, con l'obiettivo di individuare una o più sedi temporanee per il trasferimento del personale, mediante una valutazione complessiva che terrà conto di diversi criteri, tra cui, indicativamente, la solidità patrimoniale e la reputazione del soggetto proponente, la localizzazione dell'immobile proposto ed il suo grado di rispondenza alle caratteristiche richieste, la completezza della documentazione, la funzionalità, il livello qualitativo e lo stato manutentivo dell'edificio e della relativa dotazione impiantistica, le condizioni economiche offerte, la capacità tecnica e organizzativa del proponente di perfezionare l'operazione, ivi compresi gli eventuali interventi di personalizzazione del-

l'immobile, ed i tempi prevedibili di realizzazione del progetto.

Nella sostanza, la difficoltà riscontrata nel corso della ricerca di mercato è quella di reperire un immobile che si avvicini il più possibile ai requisiti indicati nell'avviso, e che abbia però costi di locazione e di allestimento sostenibili. Allo stato attuale, sono in corso approfondimenti tecnici e valutazioni sulle diverse proposte pervenute, sulla base dei criteri sopra descritti, ma nessuna trattativa è ad oggi in corso né tantomeno conclusa.

Nell'ambito dell'iter di valutazione l'Azienda incontrerà le delegazioni sindacali rappresentative del personale coinvolto per esporre l'esito della ricognizione, anche al fine di individuare le migliori soluzioni possibili in termini di mobilità casa/lavoro, fermo restando che, come evidenziato anche nell'interrogazione, il fine ultimo del trasferimento è quello di consentire l'effettuazione dei lavori di riqualificazione della sede di Viale Mazzini, risolvendo così anche l'annosa problematica della presenza di amianto all'interno delle strutture, che ha finora impedito l'adeguamento dell'immobile a più moderni criteri di funzionalità e sostenibilità ambientale.

BERGESIO, BIZZOTTO – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:

da molti mesi ormai perdurano i gravi disservizi legati alla mancanza di ricezione del segnale Rai in molti Comuni dell'area Bassanese in provincia di Vicenza (Bassano del Grappa, Romano d'Ezzelino, Tezze sul Brenta, Cassola, Rosà, Cartigliano, Pove, Mussolente, Valbrenta) e in altre zone del Veneto, come la fascia pedemontana della provincia di Treviso e la zona costiera in provincia di Venezia, rendendo impossibile la visione di qualsiasi canale e programma Rai, nonostante i cittadini si siano dotati di dispositivi e attrezzature di ultima generazione sia per l'apparecchio televisivo, sia per l'impianto dell'antenna;

la Rai, sollecitata dai sindaci e dagli amministratori comunali, avrebbe imputato il mal funzionamento alle condizioni meteo sfavorevoli e ad una tecnologia ob-

soleta che doveva essere sostituita dalla nuova versione digitale, la cui sostituzione, prevista originariamente a partire dal 10 gennaio, sembra essere slittata a settembre;

a prescindere dalla causa, la Rai ha il dovere di rimuovere il problema e garantire la ricezione del segnale a tutti;

l'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 al comma 2, fra i compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, inserisce al primo posto la garanzia della « diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica »;

il contratto di servizio siglato fra la Rai e il Ministero ribadisce tale impegno assicurando la copertura integrale sul territorio nazionale attraverso le tecnologie esistenti;

sebbene in diverse aree del Veneto come il Bassanese il servizio pubblico non venga garantito e la previsione legislativa resti dunque inapplicata, i cittadini si trovano comunque a dover corrispondere il regolare pagamento del canone di abbonamento per « la detenzione nell'ambito familiare di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive »;

gli utenti che stanno subendo disagi per il mal funzionamento, hanno tentato di rivolgersi direttamente a Rai Way per segnalare il difetto di ricezione del segnale e sensibilizzare la società che si occupa della trasmissione del segnale, ma non sono riusciti ad avere alcuna risposta seguendo le procedure indicate sul sito, né utilizzando il numero telefonico indicato, né scrivendo nell'apposita chat bot;

per sapere:

se la dirigenza sia conoscenza dei problemi di ricezione del segnale Rai che si registrano da mesi nel Bassanese e in molte zone del territorio veneto che impediscono a migliaia di cittadini di godere del proprio

diritto di fruire del servizio pubblico radiotelevisivo;

come e con quali tempi intenda attivarsi per risolvere urgentemente il problema e assicurare la ricezione del segnale Rai a tutti gli utenti che sono costretti a pagare il canone di abbonamento per un servizio che, in realtà, non viene loro erogato, nel rispetto degli impegni che la società ha assunto con la sottoscrizione del contratto di servizio;

se non ritenga doveroso fornire risposte certe ai cittadini utenti in merito alle cause di mal funzionamento e alle tempistiche previste per la risoluzione del problema.

(68/579)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

In via preliminare si precisa che l'Azienda è a conoscenza di alcune problematiche tecniche che impediscono la corretta ricezione dei segnali Rai nelle zone segnalate.

Il problema, di non facile soluzione, è dovuto effettivamente alla particolare orografia del territorio che, soprattutto in alcune condizioni meteorologiche, favorisce l'insorgere di fenomeni di anomala propagazione del segnale digitale.

Il recente passaggio del principale Multiplex Rai (denominato « MUXMR » che diffonde Rai1HD, Rai2HD, Rai3 nazionale/regionale e RaiNews24) sui canali in banda UHF in modalità SFN (Single Frequency Network), unito alla mancata adozione del nuovo standard di diffusione di seconda generazione (DVB-T2), ha accentuato i problemi legati ad auto-interferenze, con segnali provenienti dall'Emilia-Romagna ed in alcuni casi anche da territori al di fuori dei confini nazionali.

Nelle more del passaggio al DVB-T2, al fine di mitigare le problematiche nel minor tempo possibile, è stato dato mandato alla consociata Rai Way, che gestisce per conto della Rai gli impianti di diffusione, di mettere in atto un insieme di interventi mirati

sul territorio nazionale con particolare attenzione alla regione Veneto.

Tali interventi, che consisteranno in delocalizzazioni e potenziamenti di alcuni impianti di diffusione, interesseranno principalmente l'area del bassanese e le località di Jesolo, Caorle, Eraclea, Cavallino e San Donà di Piave.

La massima efficacia di queste misure si otterrà solo in abbinamento, ove necessario, all'adeguamento degli impianti di ricezione domestica.

La situazione sarà costantemente monitorata al fine di rendere fruibili tutti i servizi Rai al più alto numero possibile di utenti, che possono comunque accedere al servizio anche via satellite (tramite la piattaforma Tivùsat) e via IP.

GASPARRI – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:

ci sono molte polemiche sulla vendita dei biglietti del Festival di Sanremo,

per sapere:

quali siano le modalità di vendita da parte della Rai;

se esistano corsie preferenziali per i dipendenti della Rai;

se sia vero che esiste un portale dove con modalità telematiche i dipendenti della Rai possano acquistare questi biglietti;

se l'acquisto dei biglietti sia vincolato all'uso da parte degli acquirenti o se questi biglietti possano essere ceduti a terzi,

in generale, se ritengano di chiarire quali siano le esatte modalità con cui si procede in questo campo da parte della Rai.

(69/580)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

In via preliminare è opportuno far presente che gran parte delle aziende, anche

pubbliche e concessionarie di servizi pubblici, offrono ai propri dipendenti delle facilità e degli sconti per i servizi erogati dall'azienda, al fine di migliorarne il coinvolgimento, la soddisfazione nonché accrescerne l'attaccamento e l'orgoglio di appartenenza.

In tale ambito s'inquadra la vendita dei biglietti per il Festival di Sanremo, che è affidata alla consociata commerciale Rai Com. La Rai, da molti anni a questa parte, al fine di condividere con il proprio personale l'orgoglio di « realizzare insieme » una kermesse unica nel panorama mediatico italiano, ha messo a disposizione dei dipendenti una quota di biglietti estremamente limitata, pari al 1,5 per cento circa dei posti disponibili in teatro.

Si precisa, infine, che i dipendenti acquistano i biglietti agli stessi patti e condizioni di vendita disponibili per i privati cittadini non fruendo pertanto di alcun tipo di scontistica. Anche il sistema di vendita è il medesimo, i biglietti si acquistano tramite il sito della biglietteria dell'Ariston, attraverso un link pubblicato sulla intranet aziendale.

CANDIANI, BERGESIO, BISA, MACCANTI, MINASI, MURELLI – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Per sapere – Premesso che:

nella puntata del 1° febbraio 2024 del programma « il cavallo e la torre » dal titolo « il dissenso » il conduttore Marco Damilano ha invitato l'attivista e scrittrice Flavia Carlini la quale ha attaccato il Ministro Matteo Salvini sul caso Ilaria Salis sostenendo che « la sua posizione ci dice tantissimo sullo stato di salute della nostra democrazia »;

anche sullo stato della libertà la scrittrice pare non abbia dubbi circa la posizione subalterna dei media al governo compresa la Rai. Visto che le parole, soprattutto se pronunciate in televisione hanno un peso e possono essere veicolate ad una vasta gamma di persone, sarebbe d'uopo un maggior supplemento riflessivo se non dell'ospite almeno del conduttore. Sul punto specifico a parere degli interroganti sorge spontanea la domanda di dove e in quale altro paese una testata « supina » al potere

politico ospiterebbe in prima serata sulla televisione nazionale una oppositrice del governo stesso;

la lezione dell'ospite, sullo stato della democrazia nel nostro paese, proseguiva sostenendo che « il governo accetta il dissenso solo nei termini in cui è un esercizio retorico, sono parole, parole moderate. Nel momento in cui queste parole diventano più dure o si trasformano in azione politica ... d'un tratto il dissenso non diventa più accettato »;

in un paese che ha vissuto momenti drammatici di conflittualità politica, si tratta di affermazioni gravissime al limite dell'istigazione, del tutto sottovalutate dal conduttore che non è mai intervenuto avallando, nei fatti la tesi dell'attivista;

nel prosieguo della trasmissione, infine, parlando delle ultime elezioni politiche il conduttore, nella veste di oppositore politico, ha addirittura chiosato « lì c'è stato il voto inutile »;

il conduttore è solito utilizzare la trasmissione per preordinati scopi politici di suo personale dissenso; ricordiamo infatti che primo e unico caso della Rai, l'AgCom con Delibera n. 335 del 21 settembre 2022 ha già sanzionato la trasmissione in quanto « non è stato assicurato il rispetto dei principi di pluralismo, obiettività, completezza, correttezza, lealtà ed imparzialità dell'informazione »;

in questa sede non si mette in discussione il diritto dei giornalisti o dei loro ospiti di sostenere anche fermamente le proprie idee, ma è del tutto inaccettabile l'utilizzo di toni ed espressioni non appartenenti ad una trasmissione del servizio pubblico;

sul punto si ricorda che la Presidente Mariella Soldi, recentemente in un caso che aveva visto coinvolto un giornalista invitato presso un congresso di partito, aveva molto opportunamente osservato che « un giornalista del servizio pubblico debba garantire un atteggiamento sempre equidistante, a prescindere dal contesto in cui opera » e che più in generale « gli operatori dell'informazione Rai sono richiesti di esercitare la propria professione nel segno del

pluralismo e dell'imparzialità, essenziali per aiutare il cittadini a formarsi un'opinione libera da pregiudizi, a massimo vantaggio della democrazia e del Paese »;

ai sensi dell'articolo 6 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di principi generali di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, l'attività dell'informazione radiotelevisiva è tenuta a garantire sempre « la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni », ed è fatto espresso divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni;

la vicenda in oggetto contrasta altresì con gli obblighi di contratto cui è soggetta la Rai, ai sensi dell'articolo 6 del Contratto di servizio 2018-2022, in materia di informazione, che impongono alla società di « improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e sociali », e di assicurare la « presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti inquadrando nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti » -:

se non ritenga incompatibile con la cornice normativa e contrattuale riportata in premessa la puntata del 1° febbraio 2024 della trasmissione il « cavallo e la torre »;

secondo quali prescrizioni del contratto di servizio in vigore vengono scelti personaggi come quelli di cui in premessa quali ospiti di importanti e seguite trasmissioni del servizio pubblico radiotelevisivo;

se i vertici Rai considerano la scelta editoriale del programma in premessa coerente con il ruolo e la funzione del servizio pubblico.

(70/582)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle infor-

mazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

In via preliminare è opportuno premettere che « Il cavallo e la torre » è un programma che va in onda da due stagioni e ha superato le 300 puntate con uno share superiore al 6,7 per cento. La trasmissione ospita esponenti politici di tutti i partiti e soprattutto dà voce a parti della società spesso escluse o poco rappresentate. Nel corso del programma vengono affrontati argomenti forti e a volte radicali, in coerenza con un'idea di giornalismo obiettivo ed equidistante tra i partiti, ma non neutrale, inerte, incolore rispetto ai valori della dignità della persona, dell'uguaglianza, dei diritti da valorizzare che sono riconosciuti nella Costituzione repubblicana.

In tale contesto nella puntata de « Il cavallo e la torre » del 1° febbraio 2024 Flavia Carlini è stata invitata come giovane attivista, già affermata sulla rete e sui social, Vicepresidente dell'intergruppo parlamentare per i diritti fondamentali della persona, senza una dichiarata appartenenza politica. L'occasione per l'invito è stata la pubblicazione del suo nuovo libro « Noi vogliamo tutto », edito da Feltrinelli.

La suddetta puntata ha coinciso con l'uscita di una notizia relativa al caso di Ilaria Salis, cui la trasmissione aveva dedicato altre puntate in precedenza. La notizia del giorno era l'annuncio di querela nei confronti del ministro Matteo Salvini da parte di Roberto Salis, il padre di Ilaria, per via delle affermazioni espresse dal ministro sulla figlia detenuta in Ungheria. La notizia della querela e le frasi di Salvini sono state riportate con grande evidenza sui principali siti di quel giorno, in apertura dei tg della sera, sui quotidiani del giorno dopo. Il punto di partenza del programma, dunque, non poteva che essere una delle notizie più importanti della giornata su un caso che ha mobilitato l'attenzione dell'opinione pubblica non solo italiana. Le posizioni in campo sono state sintetizzate dal conduttore Marco Damilano all'inizio della trasmissione, prima di lasciare la parola all'ospite, che le ha commentate con un punto di vista caratterizzato e riconoscibile per il pubblico.

Quando l'ospite ha parlato di « informazione mainstream » occupata dal governo, compresa quella del servizio pubblico, il giornalista ha reagito chiedendo in cosa vedesse differenze con il passato e poi domandando se vedesse crescere un'alternativa politica all'attuale governo, perché la parola dissenso allude alla mancanza di una opposizione parlamentare. L'ospite ha risposto che « l'opposizione non è un contraltare al governo ». Una dura critica nei confronti delle forze di opposizione che non riescono a incidere.

La battuta sul « voto inutile », invece, era relativa all'inutilità del voto di quegli elettori che alle ultime elezioni (Politiche 2022) hanno destinato il loro suffragio a partiti divisi e già perdenti in partenza, che non avevano nessuna possibilità di competere con la coalizione uscita vincente dalle urne.

Nel corso della trasmissione si è parlato anche di altri temi affrontati dalla Carlini nel suo libro e nelle sue prese di posizione sui social: la rabbia sociale, il lavoro dei giovani, la reazione alla morte di Lorenzo Parelli, morto a 18 anni l'ultimo giorno di stage, la mancanza di rappresentanza politica, l'astensionismo giovanile alle elezioni, le malattie « invisibili » come l'endometriosi, la fibromialgia, la vulvodinia, che in gran parte non sono tutelate dal Servizio sanitario nazionale, dai livelli essenziali di prestazione e di cui si parla pochissimo sui media.

Oltre i due terzi del tempo della trasmissione è stato dedicato a temi più larghi della stretta attualità di giornata.

BERGESIO, CATTOI, TESTOR, CANDIANI, MACCANTI, MINASI, MURELLI – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Per sapere – Premesso che:

come appreso da fonti di stampa la Rai dopo aver manifestato, con grande insistenza, la volontà di realizzare un servizio sul progetto Bike to Work, l'iniziativa lanciata dal comune di Trento che premia economicamente i dipendenti che vanno in ufficio in bici, a piedi o usando mezzi pubblici, ha all'improvviso comunicato che non avrebbe più realizzato il servizio dopo l'abbattimento dell'Orso M90 da parte della Provincia;

in altri messaggi successivi, inviati dalla mail aziendale, la giornalista rincara la dose scrivendo che la deontologia professionale le impedisce di dare « visibilità gratuita » a una città capoluogo della provincia guidata dal « mandante delle uccisioni degli orsi », definito poi anche « assassino »;

in questa sede non si mette in discussione il diritto dei giornalisti o dei loro ospiti di sostenere anche fermamente le proprie idee, ma è del tutto inaccettabile l'utilizzo di toni ed espressioni non appartenenti ad una trasmissione del servizio pubblico;

sul punto si ricorda che la Presidente Mariella Soldi, recentemente in un caso che aveva visto coinvolto un giornalista invitato presso un congresso di partito, aveva molto opportunamente osservato che « un giornalista del servizio pubblico debba garantire un atteggiamento sempre equidistante, a prescindere dal contesto in cui opera » e che più in generale « gli operatori dell'informazione Rai sono richiesti di esercitare la propria professione nel segno del pluralismo e dell'imparzialità, essenziali per aiutare il cittadino a formarsi un'opinione libera da pregiudizi, a massimo vantaggio della democrazia e del Paese »;

la giornalista Silvia Di Tocco, in forza alla redazione « Intrattenimento Day Time » sul proprio profilo Facebook ha poi « ripostato » un grave insulto al Presidente della Provincia di Trento Fugatti;

nella seduta del 9 ottobre 2019, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha approvato una risoluzione su principi e linee guida sull'utilizzo dei social media da parte dei dipendenti e collaboratori della RAI, volte a regolare la gestione e l'utilizzo dei *social network* (quali Facebook, Twitter, blog, chat, forum di discussione e strumenti simili) da parte del personale e dei collaboratori dell'Azienda, in considerazione della rilevanza di tale mezzo di comunicazione, dell'impatto reputazionale che può avere sull'Azienda e dell'effetto che può esercitare sugli utenti la comunicazione espressa da un dipendente del servizio pubblico;

le linee guida, in particolare, specificano l'assimilabilità della diffusione del pensiero a mezzo dei social network alle dichiarazioni rese attraverso i tradizionali strumenti di comunicazione di massa (giornali, radio, televisione) e richiamano i giornalisti alla ferma applicazione delle condotte poste in essere, del « Testo unico dei doveri del giornalista » che, all'articolo 2, lettera g), prevede l'osservanza dei principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, ivi compresi i *social network*;

le medesime, inoltre, raccomandano al personale e ai collaboratori di adottare ogni cautela affinché i pensieri espressi, i toni utilizzati e i contenuti condivisi sui *social network* – anche se provenienti da terzi – siano rispettosi dei principi di cui al Contratto nazionale di servizio, quali l'imparzialità, l'indipendenza, il pluralismo, il principio di legalità, il divieto di discriminazione, il rispetto della dignità della persona, il contrasto ad ogni forma di violenza;

il Codice etico del gruppo RAI prescrive ai dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori e partner di adeguare le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, obiettivi ed impegni in esso previsti e determina che ogni sua violazione « comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati in relazione alla gravità e/o recidività della mancanza o al grado della colpa » (art. 12), nel rispetto del « Regolamento di Disciplina » redatto ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e delle disposizioni contenute nei CCNL di lavoro applicabili;

quali determinazioni intenda assumere l'Azienda nei confronti della giornalista per i fatti di cui in premessa, alla luce della nuova Risoluzione approvata dalla Commissione di Vigilanza e del vigente Codice etico.

(71/583)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strut-

ture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

In via preliminare è opportuno far presente che tutti coloro che lavorano in Rai sono impegnati ad osservare e a fare osservare i principi contenuti nel Codice Etico.

Per quanto concerne la programmista regista di *Intrattenimento Day Time*, oggetto dell'interrogazione, la Direzione Risorse Umane e Organizzazione della Rai ha aperto un procedimento disciplinare ancora in corso.

BEVILACQUA, CAROTENUTO – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che,

fonti di stampa riportano che il progetto di fiction sulla vita del prete di strada Don Gallo, che vedeva tra gli autori anche Ricky Tognazzi, avrebbe ottenuto l'avallo Rai a fine 2022 e, per tale motivo, la casa di produzione Titanus avrebbe iniziato la ricerca degli attori. Tuttavia, il progetto sarebbe stato improvvisamente fermato e accantonato nel 2023;

le medesime fonti di stampa riportano come tale arresto potrebbe essere dovuto al cambio di CdA della Titanus, che avrebbe comportato anche di una società controllata, ma dotata di autonomia, per simili produzioni, denominata Titanus Production, a seguito di un'operazione di acquisizione e fusione con la società C.IAO. S.r.l.;

tuttavia, Massimo Veneziani, amministratore delegato della società controllante Titanus S.p.A., afferma che l'azienda tiene moltissimo al progetto, che conta di realizzarlo tra il 2024 e il 2025 e che la creazione di Titanus Production non ha avuto conseguenze sulla scelta di bloccare il progetto che, invece, sarebbe dovuta a ragioni di budget e allocazioni da parte di Rai Fiction, che ne hanno comportato la posticipazione;

ciò nonostante, dopo la pubblicazione della notizia, la Rai, ha rilasciato una nota in cui precisa che, in merito: « alla notizia sulla mancata attivazione della produzione della fiction Don Gallo », « l'idea risalente al 2020 non è mai stata concretizzata. Di

conseguenza nessun progetto produttivo è stato preso in considerazione da Rai Fiction », anche se organi di stampa riportano la testimonianza di chi ha lavorato al progetto fino al dicembre del 2022 e sostiene che si sia lavorato su sopralluoghi, casting, lista pose e giorni di produzione,

si chiede di sapere

se confermano l'inesistenza del progetto al quale fa riferimento l'amministratore delegato della Titanus S.p.A. o se, invece, siano intercorse interlocuzioni tali da far ritenere all'a.d. Massimo Veneziani che vi sia un progetto allo stato solo accantonato e se, conseguentemente, prevedano la realizzazione della fiction e la messa in programmazione.

(72/594)

STUMPO, GRAZIANO, BAKKALI, PELUFFO – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere – Premesso che:

nonostante se ne parli da tempo la fiction su Don Gallo il prete dalla parte degli ultimi non risulta essere in palinsesto Rai neppure per la prossima stagione;

la *fiction* avrebbe dovuto essere realizzata da Titanus e nel novembre del 2022, come risulta anche dalle affermazioni della Liguria Film Commission, erano già stati definiti i giorni di lavorazione (27) e anche le *location* (16) in cui girarla, tra le quali la Comunità di san Benedetto al porto, fondata proprio da don Gallo, la casa di Bocca di rosa e i caruggi;

secondo quanto affermato da Massimo Veneziano, Ad della controllante Titanus spa, « Rai Fiction non ha annullato il progetto ma lo ha posticipato. Contiamo di poterlo fare quest'anno o al più tardi nel 2025 ».

non vorremmo che questa produzione avesse subito un veto politico proprio in relazione alla figura di Don Gallo.

si chiede pertanto di sapere quali sono le ragioni di questa sospensione e quali iniziative intendano assumere i vertici Rai

al fine di portare a compimento questo lavoro che riguarda una straordinaria figura simbolo di impegno religioso e civile come Don Gallo al servizio dei più fragili ed emarginati della società.

(74/596)

RISPOSTA. – *Con riferimento alle interrogazioni in oggetto si forniscono i seguenti elementi sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.*

La sceneggiatura del tv movie dedicato alla figura di Don Gallo, i cui autori sono Simona Izzo, Fabrizio Bettelli, Ricky Tognazzi e Roberta Colombo, è stata realizzata con la società TITANUS SPA.

Il titolo, per l'alto valore civile del protagonista e delle vicende narrate, è stato sviluppato proprio in quanto coerente con l'offerta editoriale di RAI Fiction che vanta, da sempre e con orgoglio, il pregio di porre alla base della propria mission di servizio pubblico, l'impegno sociale e la legalità. Basti pensare a titoli quali « Don Zeno », « Don Diana – Per amore del mio popolo », « Rocco Chinnici – È così lieve il tuo bacio sulla fronte » e « Tutto per mio Figlio ».

Come tutti i progetti in fase di elaborazione, la decisione di passare alla fase realizzativa degli stessi è frutto di una serie di considerazioni derivanti dalla necessità di trovare il miglior equilibrio tra i vincoli budgetari e i temi editoriali, i mix di generi e formati, allo scopo di comporre la migliore proposta fiction – all'interno della complessiva offerta del palinsesto – il più possibile varia e trasversale, oltre che in linea con la volontà di implementare la piattaforma Rai-Play e la vocazione a diventare digital media company.

Alla luce di quanto sopra, si conferma che l'ipotesi produttiva per il titolo fiction su Don Gallo non si è allo stato concretizzata dovendosi ritenere, come da prassi, di natura esplorativa le interlocuzioni intervenute con la società TITANUS SPA.

BAKKALI, GRAZIANO, PELUFFO, STUMPO – Alla Presidente e all'Ammini-

stratore delegato della Rai. – Per sapere – Premesso che:

si apprende da fonti sindacali e anche da singoli operatori che l'azienda utilizzi criteri abbastanza discrezionali relativamente a figure ingaggiate con contratto di scrittura o autonomo;

verrebbero usati meccanismi di retribuzione per puntata quotidiana, per settimanale e anche per realizzazione di contributi speciali che però non avrebbero codificata né una paga base né un tetto minimo né uno massimo di retribuzione;

l'aleatorietà di questi meccanismi fa sì che una professionalità ingaggiata con tali modalità può ricevere tra meno di 2 e 3 euro l'ora fino ad un massimo di 6,00 Euro, lordi, importi che sono ben al di sotto di una dignitosa retribuzione minima sulla base anche delle direttive comunitarie in materia di retribuzione salariale;

ad aggravare il quadro vi è anche il fatto che chi non ha un contratto con l'azienda per più di cinque anni, perde ogni precedente maturato mortificando qualifiche e professionalità;

si tratta di figure che hanno un *know-how* importante e che invece di avere simili regole di ingaggio dal punto di vista contrattuale necessiterebbero di investimenti in formazione permanente proprio per preservare questo tipo di professionalità all'interno dell'Azienda;

si chiede di sapere quante sono attualmente le figure professionali sotto contratto di scrittura o autonomo per il servizio pubblico e quali iniziative intenda assumere per un migliore inquadramento professionale delle stesse riconoscendo loro, contrattualmente, adeguate retribuzioni orarie in linea con gli standard europei, nonché investendo in formazione permanente nell'interesse dell'Azienda.

(73/595)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi sulla base delle informa-*

zioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.

In via preliminare è opportuno evidenziare come le caratteristiche dell'attività del lavoro autonomo non siano assimilabili a quelle del lavoro subordinato e conseguentemente le due fattispecie siano assoggettate a differenti regolamentazioni. In particolare, non esiste una contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro autonomo che individui un tetto minimo o massimo al compenso pattuito; in tale quadro non sono di riferimento le direttive comunitarie in materia di retribuzione minima.

Pertanto, per le figure professionali contrattualizzate da RAI con contratto di lavoro autonomo il compenso viene concordato tra il lavoratore e il committente non sulla base di tabelle tariffarie minime ma in base all'analisi del curriculum vitae del professionista, dei precedenti contrattuali dallo stesso sottoscritti, del carico di lavoro da svolgere e della eventuale concomitanza di più attività svolte nello stesso arco temporale in favore di RAI.

Si precisa, inoltre, che per queste figure professionali non è prevista formazione a carico dell'azienda in quanto il lavoratore autonomo è un professionista già formato, individuato proprio sulla base della competenza acquisita.

BEVILACQUA, ORRICO, CAROTENUTO, RICCIARDI – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere – premesso che,

nel TG1 delle 20.00 del 15.02.2024, successivamente all'intervista del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato trasmesso un servizio concernente l'approvazione, da parte della Stretto di Messina S.p.A., dell'aggiornamento del progetto definitivo dell'opera, in cui è stato evidenziato, con apposita grafica, che i posti di lavoro creati dal cantiere saranno 40.000 tra diretti, indiretti e indotto e che la fonte di tale informazione era la stessa Stretto di Messina S.p.A.;

tuttavia, nel comunicato stampa rilasciato dalla società nella medesima data, è stato indicato che « Impatto occupazionale:

Fase cantiere 120 mila Unità Lavoro Anno. Si stima che in cantiere saranno occupati mediamente 4.300 addetti all'anno che raggiungeranno un picco di 7.000 addetti nel periodo di maggiore produzione. Per tutta la durata del cantiere (7 anni) si avrà dunque un impatto occupazionale diretto di circa 30.000 Unità Lavorative per Anno cui aggiungere l'impatto occupazionale indiretto e indotto, stimato in 90.000 Unità, per un totale di 120.000 ULA generate dell'Opera. »;

atteso che

per Unità Lavoro Anno (ULA) deve intendersi il « numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno per un anno » e che il numero di 120.000 è stato calcolato considerando un ipotetico indotto oltreché moltiplicando le ULA per il tempo di costruzione stimato dell'opera;

che, dunque, l'unico dato concreto di posti di lavoro riferito dalla Stretto di Messina S.p.A. è di 4.300 addetti all'anno che raggiungeranno un picco di 7.000 addetti nel periodo di maggiore produzione;

si chiede di sapere

sulla scorta di quale criterio di calcolo e/o ulteriore documento non diffuso dalla Stretto di Messina S.p.A., durante il TG1 delle 20 del 15.02.2024, con una platea di telespettatori pari a circa 5 milioni, è stato indicato, con riferimento alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, che i posti di lavoro creati dal cantiere saranno 40.000 tra diretti, indiretti e indotto.

(75/597)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

Il servizio del Tg1 sul Ponte di Messina, andato in onda lo scorso 15 febbraio nella edizione delle ore 20:00, riporta che il numero dei posti di lavoro contenuto nel servizio, 40.000, è stato fornito dal portavoce dalla società Stretto di Messina Spa. Nel comunicato stampa la società parlava

di 120 mila Ula, che vuol dire unità lavorative per anno. Per agevolare la comprensione di questo concetto strettamente economico al nostro pubblico generalista, è stato chiesto all'ufficio stampa della società Stretto di Messina Spa di tradurlo in posti effettivi di lavoro. La risposta è stata che

120 mila Ula corrispondono a 40.000 lavoratori. Il dato quindi, non indicato nel comunicato, è il frutto del lavoro giornalistico che non deve fermarsi ai comunicati stampa ma deve cercare di approfondire e spiegare meglio le notizie che vengono date al pubblico verificando direttamente le fonti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

V COMITATO – ADEMPIMENTI URGENTI	92
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	92
Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	92

V COMITATO – ADEMPIMENTI URGENTI

Mercoledì 6 marzo 2024.

Il comitato V – Adempimenti urgenti, si è riunito dalle 13.10 alle 13.45.

AUDIZIONI

Mercoledì 6 marzo 2024. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 16.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, accompagnato dal Maggiore della Guardia di finanza Eugenio Marmorale, Referente operativo – Responsabile del Gruppo di lavoro SOS della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

(La Commissione concorda).

Giovanni MELILLO, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, svolge una relazione.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore Walter VERINI (PD).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, i senatori Antonio IANNONE (FdI),

Gianluca CANTALAMESSA (Lega), Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S), Raffaella PAITA (IV-C-RE), Walter VERINI (PD), Pierantonio ZANETTIN (FI-BP-PPE), Salvatore SALLEMI (FdI), Sandro SISLER (FdI), Raoul RUSSO (FdI), i deputati Mauro D'ATTIS (FI-PPE), Pietro PITTALIS (FI), Michele GUBITOSA (M5S), Debora SER-RACCHIANI (PD-IDP), Elisabetta PICCOLLOTTI (AVS), Saverio CONGEDO (FdI).

La seduta, sospesa alle 20.05, è ripresa alle 20.10.

Giovanni MELILLO, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni, intervenendo a più riprese.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia il procuratore Melillo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	94
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla dimensione attuale del fenomeno nel contesto delle dinamiche migratorie, al sistema di accoglienza e protezione, all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché alle misure per l'inclusione e l'autonomia: audizione di rappresentanti dell'UNHCR	94

Mercoledì 6 marzo 2024. – Presidenza del presidente DELRIO – Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'UNHCR, la dottoressa Chiara Cardoletti, rappresentante per l'Italia, la Santa Sede e San Marino, il dottor Riccardo Clerici, responsabile per le relazioni istituzionali, la dottoressa Marta D'Agosto, responsabile della protezione a livello comunitario e protezione dell'infanzia e la dottoressa Maria Giovanna Pietropaolo, funzionaria per le relazioni esterne.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente DELRIO avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, per la quale la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori del Comitato, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti dall'esterno sulla web TV della Camera.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla dimensione attuale del fenomeno nel contesto delle dinamiche migratorie, al sistema di accoglienza e protezione, all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché alle misure per l'inclusione e l'autonomia: audizione di rappresentanti dell'UNHCR.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 20 dicembre 2023.

Dopo un breve saluto introduttivo il presidente DELRIO dà la parola alla dottoressa CARDOLETTI.

Intervengono per porre quesiti e formulare considerazioni la senatrice BIZZOTTO (LSP-PSd'Az), il senatore CROATTI (M5S), il senatore MENIA (FdI) e il presidente DELRIO (PD-IDP).

Replica la dottoressa CARDOLETTI.

Il presidente DELRIO ringrazia l'audita per il prezioso contributo ai lavori del Comitato, anche con riguardo all'illustrazione delle complesse dinamiche che precedono l'arrivo e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Segnala che, nonostante ripetute sollecitazioni, non è stata ancora acquisita la

disponibilità del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Elvira Calderone ad essere audita. Si tratta di un intervento particolarmente significativo ai fini dell'indagine conoscitiva, considerate le competenze del Ministero nella materia in questione. Nelle prossime settimane saranno compiuti ulteriori tentativi e, in caso di perdurante indisponibilità, l'indagine conoscitiva si avvierà comunque alla sua conclusione.

Il seguito della procedura informativa in titolo è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	96
Audizione del Generale di Brigata Luigi Vinciguerra, capo del III reparto operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza	96
Audizione di Mauro Della Betta, Gruppo Immobiliare s.n.c	97
Audizione di Maurizio Mazzoli, ex sindaco di Petriano	97

AUDIZIONI

Mercoledì 6 marzo 2024. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Generale di Brigata Luigi Vinciguerra, capo del III reparto operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del Generale di Brigata Luigi Vinciguerra, capo del III reparto operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Luigi VINCIGUERRA, *Generale di Brigata, capo del III reparto operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Pietro LOREFICE (M5S), nonché il deputato Francesco Emilio BORRELLI (AVS).

Luigi VINCIGUERRA, *Generale di Brigata, capo del III reparto operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza*, replica, a più riprese, ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.05, è ripresa alle 15.30.

Audizione di Mauro Della Betta, Gruppo Immobiliare s.n.c.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Mauro Della Betta, Gruppo Immobiliare s.n.c.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Mauro DELLA BETTA, *Gruppo Immobiliare s.n.c.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesco Emilio BORRELLI (AVS) e Marco SIMIANI (PD-IDP), il senatore Pietro LOREFICE (M5S), nonché Jacopo MORRONE, *presidente*.

Mauro DELLA BETTA, *Gruppo Immobiliare s.n.c.*, replica, a più riprese, ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.50, è ripresa alle 15.55.

Audizione di Maurizio Mazzoli, ex sindaco di Petriano.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Maurizio Mazzoli, ex sindaco di Petriano.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Maurizio MAZZOLI, *ex sindaco di Petriano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesco Emilio BORRELLI (AVS), Marco SIMIANI (PD-IDP), Rachele SILVESTRI (FDI), e il senatore Pietro LOREFICE (M5S), nonché Jacopo MORRONE, *presidente*.

Maurizio MAZZOLI, *ex sindaco di Petriano*, replica, a più riprese, ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	98
Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

AUDIZIONI

Mercoledì 6 marzo 2024. — Presidenza della presidente Chiara GRIBAUDO.

La seduta comincia alle 10.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Marina Elvira CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*, svolge

una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Chiara GRIBAUDO, *presidente*, Valentina BARZOTTI (M5S) e Giovanna IACONO (PD-IDP), a cui risponde Marina Elvira CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ringrazia il ministro Marina Elvira Calderone e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.50 alle 11.55.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico (C. 1759 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione X) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02)	6
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. C. 1759 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	12

III Affari esteri e comunitari

INCONTRI INFORMALI:

Incontro informale con una delegazione di rappresentanti dell'Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est (<i>Rojava</i>)	14
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. C. 1759 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	18
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle)</i>	19

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sulla situazione energetica del Paese alla luce dei recenti sviluppi della situazione geopolitica internazionale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

SEDE REFERENTE:

DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. C. 1759 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	22
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. C. 1759 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	27
--	----

ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	37
--	----

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del prof. Enzo Moavero Milanesi, associato di diritto dell'Unione europea presso la LUISS « Guido Carli », nell'ambito dell'esame della relazione annuale della Commissione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali nel 2022 (COM(2023) 640 final)	64
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	65
-----------------------------------	----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del Direttore per le politiche dei <i>media</i> presso la Commissione europea	65
Sulla pubblicazione dei quesiti	66
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della commissione (dal n. 57/511 al 75/597)</i>)	67

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

V COMITATO – ADEMPIMENTI URGENTI	92
--	----

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	92
Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	92

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Sulla pubblicità dei lavori	94
-----------------------------------	----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla dimensione attuale del fenomeno nel contesto delle dinamiche migratorie, al sistema di accoglienza e protezione, all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché alle misure per l'inclusione e l'autonomia: audizione di rappresentanti dell'UNHCR	94
---	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E
AGROALIMENTARI**

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	96
Audizione del Generale di Brigata Luigi Vinciguerra, capo del III reparto operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza	96
Audizione di Mauro Della Betta, Gruppo Immobiliare s.n.c	97
Audizione di Maurizio Mazzoli, <i>ex</i> sindaco di Petriano	97

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI
LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA
SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI**

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	98
Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone (<i>Svolgi- mento e conclusione</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0079860